Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	219
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di mercoledì 21 febbraio 2024		

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi- toria, digitalizzazione:		
Sottocommissione per i pareri	Pag.	5
Plenaria	»	6
2 ^a - Giustizia:		
Plenaria	»	263
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)	»	273
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	274
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
Plenaria (antimeridiana)	»	287
Plenaria (pomeridiana)	»	295
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria	»	300
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
Plenaria	»	308
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)	»	313
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
Plenaria	»	314
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
Plenaria	»	316
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Plenaria	»	322

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE

Commissioni e altri organismi bicamerali		
Commissione parlamentare per le questioni regionali: *Plenaria	Pag.	326
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)	»	327
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:	″	321
Plenaria	»	328
Commissione parlamentare per l'attuazione del federali- smo fiscale:		
Plenaria	»	329
Commissioni bicamerali di inchiesta		
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
Comitato VIII. Infiltrazione e condizionamento ma- fioso negli appalti e nei contratti pubblici	Pag.	331
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminici- dio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
Plenaria	»	332

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Sottocommissione per i pareri 47^a Seduta

Presidenza del Presidente TOSATO

La seduta inizia alle ore 8.55.

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(17-B) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, Esame, Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza del Presidente BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 di ieri, sono stati presentati 489 emendamenti e 24 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea questa mattina, prende atto dell'impossibilità di avviare la discussione sul provvedimento.

Il senatore TOSATO (LSP-PSd'Az) ritiene opportuno che la Commissione, non appena sarà possibile, affronti la questione dei tempi di

conversione dei decreti-legge. Ricorda che, a tale proposito, è stato avviato l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per introdurre un temine entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel condividere la proposta del senatore Tosato sulla necessità di intervenire per correggere un aspetto patologico ormai consolidato del bicameralismo, ricorda che anche il senatore Parrini ha rivolto analoga sollecitazione nella seduta pomeridiana di ieri.

Segnala che sul medesimo argomento è stato presentato anche il disegno di legge n. 976 (« Modifica agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge »), a sua prima firma, di cui sollecita l'assegnazione. Anticipa che il Partito democratico non è favorevole all'estensione dei termini per la conversione dei decreti-legge, tuttavia propone soluzioni alternative per garantire l'approvazione a data certa di determinati disegni di legge.

Il PRESIDENTE avverte quindi che riferirà in Aula sullo stato dei lavori, esprimendo – a nome della Commissione – il rammarico per l'impossibilità di esaminare il provvedimento e l'intenzione di ragionare sui tempi di approvazione dei decreti-legge, attraverso alcuni disegni di legge già incardinati in sede referente, per porre un limite alla prassi ormai consolidata del monocameralismo di fatto basato sull'esclusivo esame presso il ramo parlamentare che esamina i decreti-legge in prima lettura.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RENZI e altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, nella seduta di ieri, si è conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, comunica che, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti: da 1.1 a 1.16; da 1.58 a 1.101; da 1.115 a 1.128; da 1.152 a 1.166; 1.135; 1.136; 1.137; 1.138; 2.22; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.45; 2.46; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.174; 3.479; 3.481; 3.482; 3.499; 3.500; 3.501; 3.694; 3.695; 3.696; 3.697; 3.701; 3.708; 3.709; 3.710; 3.711; 3.712; 3.762; 3.763; 3.807; 3.808; 3.809; 3.810; 3.811; 3.812; 3.815; 3.816; 3.817; 3.818; 3.819; 3.820; 3.821; 3.822; 3.823; 3.824; 3.825; 3.826; 3.828; 4.108; 4.151; 4.152; 4.153; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; 5.25; 5.26; 5.27; 5.28; 5.29; 5.30; 5.565; 5.566; 5.569; 5.570; 5.572; 5.573; 5.574; 5.576; 5.577; 5.578; 5.579; 5.580; 5.581; 5.582; da 5.583 a 5.588; 5.589; 5.590; 5.591; 5.592; 5.593; 5.594; 5.595; 5.596; 5.597; 5.598; 5.600; 5.601; 5.602; 5.603; 5.607; 5.608; 5.609; Tit. 18 e Tit. 19.

Comunica poi che, tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 3.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 3.2000/11; 3.2000/12; 3.2000/377; 3.2000/379; 3.2000/380; 3.2000/397; 3.2000/429; 3.2000/430; 3.2000/431; 3.2000/432; 3.2000/434; 3.2000/435; 3.2000/436; 3.2000/437; 3.2000/438; 3.2000/439; 3.2000/490; 3.2000/491; 3.2000/492; 3.2000/493; 3.2000/494; 3.2000/496; 3.2000/497; 3.2000/498; 3.2000/499; 3.2000/500; 3.2000/501; 3.2000/502; 3.2000/503; 3.2000/504; 3.2000/506.

Risultano parzialmente inammissibili, perché privi di ogni reale portata modificativa, i seguenti subemendamenti alla proposta 3.2000, limitatamente alle parole da: « Conseguentemente » fino alla fine del subemendamento: 3.2000/60; 3.2000/62; 3.2000/64; 3.2000/67; 3.2000/69; 3.2000/71; 3.2000/73; 3.2000/75; 3.2000/76; 3.2000/78; 3.2000/80; 3.2000/81; 3.2000/85; 3.2000/86; 3.2000/89; 3.2000/90; 3.2000/93; 3.2000/95; 3.2000/97; 3.2000/98; 3.2000/101; 3.2000/102; 3.2000/103; 3.2000/105; 3.2000/106; 3.2000/109; 3.2000/110; 3.2000/113; 3.2000/105;

114; 3.2000/117; 3.2000/118; 3.2000/121; 3.2000/122; 3.2000/125; 3.2000/126; 3.2000/131; 3.2000/132; 3.2000/135; 3.2000/137; 3.2000/139; 3.2000/140; 3.2000/143; 3.2000/144; 3.2000/148; 3.2000/149; 3.2000/152; 3.2000/153; 3.2000/156 e 3.2000/157.

Tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 4.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 4.2000/32; 4.2000/33; 4.2000/34 e 4.2000/35.

Dichiara inoltre improponibili, in quanto formulati in termini sconvenienti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: da 3.176 a 3.239; da 3.713 a 3.761, nonché da 5.32 a 5.564.

Risultano, altresì, inammissibili le seguenti proposte: 2.2000/1; da 3.240 a 3.287; da 3.2000/166 a 3.2000/184 e 4.2000/1.

Si riserva comunque la facoltà di rivalutare alcune dichiarazioni di inammissibilità o improponibilità.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prospetta la possibilità di chiedere alla Presidenza la rivalutazione di alcune declaratorie.

La senatrice MAIORINO (M5S) e il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) si associano alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il PRESIDENTE ne prende atto e propone di sconvocare la seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sulla base degli approfondimenti istruttori svolti, non risultano emendamenti improponibili o inammissibili. Avverte altresì che, nella giornata di ieri, è pervenuto il parere non ostativo sul testo della Commissione bilancio.

Comunica poi che l'emendamento 4.0.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Propone pertanto di procedere alla votazione a partire dalla seduta antimeridiana già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 21 febbraio, con l'auspicio di concludere l'esame quanto prima, per lasciare alla

Camera dei deputati un tempo congruo per la seconda lettura e, una volta approvato definitivamente il testo, per consentire alle prefetture di affrontare in modo più disteso le questioni organizzative, in vista delle prossime elezioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

(al testo del decreto-legge)

G/1027/1/1

Оссніцто

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il comma 6-bis dell'articolo 4 del presente decreto-legge, introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, prevedendo la possibilità per gli stessi di richiedere, fino al 31 dicembre 2025, la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

la stessa norma prevede che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

al fine di non creare vacanze di tipo gestionale e operative che potrebbero causare disagi e pericoli agli assistiti,

impegna il Governo

a modificare la suddetta disposizione sopprimendo la parte che vieta ai dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia rientranti nella deroga transitoria, di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

G/1027/2/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito

la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » ha previsto l'istituzione del Liceo del *made in Italy*;

in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto « Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025 » con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del *made in Italy*, purché – si specifica nella nota del Ministero – il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del *made in Italy* deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale;

il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del *made in Italy* si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che « l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale » e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costitu-

zione delle classi prime del percorso liceale del « made in Italy », su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo;

dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del *made in Italy* disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del *made in Italy* implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del *made in Italy* non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del *made in Italy* rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel coprogettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione « Imprese e competenze ». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del *made in Italy*, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del *made in Italy* un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.

G/1027/3/1

SIRONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024; l'incremento previsto *ex lege* è fissato al 2,3 per cento e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

considerato che:

secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto – aumento di quasi 1'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.

G/1027/4/1

SIRONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

considerato che:

come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi *in primis* riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate:

sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziate non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

rilevato altresì che:

nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.

G/1027/5/1

SIRONI

Il Senato.

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di

interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

ritenuto che:

il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

ritenuto inoltre che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

considerato che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0:

le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.

G/1027/6/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi »;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

- a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:
- *a)* verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;
- *b)* verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

- c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;
- d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;
- e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.

G/1027/7/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi »;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo a continuare nell'azione di:

- a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;
- *b*) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;
- c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

- d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;
- e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.

G/1027/8/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

premesso che:

i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere b) e c), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da coopera-

tive, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e *no profit*, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera *e)* prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

G/1027/9/1

Оссніито

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante « Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche », convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 3, comma 6, ha introdotto una modifica dell'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volta a prevedere che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni;

occorre evidenziare che il termine del 1° gennaio 2014 esclude dall'applicazione immediata della norma proprio quelle fusioni di comuni avvenute nel corso dell'anno 2013 e che hanno in itinere l'approvazione dei bilanci di previsione;

il fondo aggiuntivo per i comuni fusi rappresenta un supporto fondamentale per garantire la qualità dei servizi essenziali,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una disposizione volta a prevedere che l'erogazione dei contributi di cui in premessa, sia garantita anche per le fusioni di comuni realizzatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

G/1027/10/1

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il trien-

nio 2024-2026 », all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

- a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 203 legge di bilancio 2023-206);
- b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e f adeguamento della relativa dotazione organica;
- c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;
- d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in fa-

vore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

- e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata « Una goccia nell'oceano », ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;
- f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della « Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet », avente sede legale presso il Monastero Benedettino « G.B. Dusmet », di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;
- g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione « Gran Premio d'Italia » per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;
- *h)* prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del « Consorzio Villa Reale e Parco di Monza » al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;
- *i)* prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- *j)* prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;
- *k)* prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che li-

mitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

- l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;
- *m*) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;
- n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;
- o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);
- p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata « Clemente Baroni », ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;
- q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;
- r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;
- s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;
- *t)* prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 « Politiche per il lavoro » Programma: 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura ENBLIA

- per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;
- *u)* prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;
- *v*) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;
- w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'« Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina »;
- x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione « Davide Rodella Onlus » di Montichiari (BS);
- y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;
- z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico,
- a destinare le predette risorse in **conto capitale** per i seguenti interventi:
- a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;
- *b)* prevedere un contributo di 500.000 dì euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;
- c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;
- d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del « Caffaro » da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

- *e)* prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;
- f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;
- g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado « Istituto Comprensivo Daniela Mauro »;
- *h)* prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);
- *i)* prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea « B » delle previsioni di P.R.G.;
- *j)* prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;
- *k*) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;
- l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Manutenzione strade Lotto B –;
- *m*) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1027/11/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

il provvedimento all'esame dell'aula reca: « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi »;

durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali;

tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione *quater*, con la possibilità per chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa *under* 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche;

tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della *spending review* per la società Ponte sullo Stretto;

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società *in house* e/o partecipate.

G/1027/12/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializ-

zazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;

attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale « ex Alcoa » di

Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. « ACM » e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale

ad aprire un *dossier* « golden power » con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.

G/1027/13/1

SIRONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i cosiddetti *bonus* sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie « numerose », quelle con almeno 4 figli a carico;

considerato che:

hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture

per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie – a meno di modifiche alla normativa vigente – ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.

G/1027/14/1

SIRONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo – ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero – è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2 per cento. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto - 2,8 per cento;

tenuto conto che:

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza – rimozione di barriere all'entrata nei mercati – non viene considerata la parte che riguarda il

mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

rilevato, altresì, che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le

risorse stanziate per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.

G/1027/15/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.

G/1027/16/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle

famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.

G/1027/17/1

SIRONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile « non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile. »; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla coesione tra le comunità che la vivono e

dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.

G/1027/18/1

Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (AS 1027),

premesso che:

l'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.

G/1027/19/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto « passivo », inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni – tassativamente elencate – di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come « non soggette ad Iva » mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come « commerciali » attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non

sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di « Associazioni sportive dilettantistiche » e non anche di « società », lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti « indigenti » (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/20/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in

vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto « passivo », inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni – tassativamente elencate – di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come « non soggette ad Iva » mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si

prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come « commerciali » attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di « Associazioni sportive dilettantistiche » e non anche di « società », lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti « indigenti » (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto as-

sociativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/21/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e *binge eating*, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anores-

sia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di *binge eating* nel 14,6 per cento;

il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziate per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

G/1027/22/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

premesso che:

per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello *smart working* è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo *smart working* è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

per superare la distinzione oggi prevista in materia di *smart working* tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decretolegge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo *smart working* almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.

G/1027/23/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

premesso che:

la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

- *a) under* 30;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli *un-der* 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, *under* 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.

G/1027/24/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica;

l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS – Centri recupero Animali Selvatici – ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

alla questione « etica » e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo « ospedale per animali selvatici », ma luogo di sen-

sibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.

Art. 1.

1.1 Nave

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025. ».

1.2 Nave

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa. ».

1.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa. ».

1.4 Nave

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" ».

1.5 Nave

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-*bis* della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2024, 2025 e 2026" e: "nel 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ».

1.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: "entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria." sono sostituite dalle seguenti: "entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria." ».

1.7

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-0bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro. ».

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-0bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023. ».

1.9

NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *a*), *sostituire le parole*: « 30 giugno 2024 » *con le seguenti*: « 31 dicembre 2024 ».
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1.10

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

1.11

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

« 6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incre-

mento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026. ».

1.12

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

- « 7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 1 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) Al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

7-quater. Gli enti di cui al comma 7-ter sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. ».

Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo";
- b) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- c) al quinto periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "anche se decorso il termine di sei mesi" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;
 - d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

1.14

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo";
- b) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- c) al quinto periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

1.15

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo";
- b) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- c) al quinto periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;
 - d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

1.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- b) al quinto periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "anche se decorso il termine di sei mesi" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;
 - c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- b) al quinto periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;
 - c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

1.18

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- « 7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;
- b) al quinto periodo le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e le parole: "entro il limite di cui al quarto periodo" sono soppresse;
 - c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi. ».

1.19

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni". ».

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni". ».

1.21

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "anche se decorso il termine dei sei mesi". ».

1.22

Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

1.23

Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025. ».

1.24

Furlan

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III – profilo CU ISPL e profilo CU GIUL – da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale "Concorsi ed esami", n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale "Concorsi ed esami", n. 60 del 30 luglio 2021. ».

1.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. ».

1.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. ».

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse. ».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.

1.28

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.29

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

al numero 1.2), sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

sopprimere il numero 1.3).

1.31

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

al numero 1.2), sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità:

sopprimere il numero 1.3).

1.32

Malpezzi

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati – GDP e UNep – con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudi-

ziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

1.33

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

« 15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: "in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028," sono sostituite dalle seguenti: "in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.";

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

"100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

1.34

NAVE, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

« 17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2-bis le parole: "con riferimento agli enti pubblici di

ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse. ».

1.35

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

« 17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025." ».

1.36

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

« 17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024" ».

1.37

BEVILACQUA, NAVE, PIRRO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

- « 19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:
- a) al comma 59 sostituire le parole: "10 gennaio 2024" con le seguenti: "10 gennaio 2025":
- *b)* al comma 60, sostituire le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici." ».

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

1.39

SIRONI, NAVE, CROATTI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

« 20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-quater, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-ter. I soggetti di cui al comma 20-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.40

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

« 20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025". All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato. ».

1.41

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

« 22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario *ex* articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al

piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

- 22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
- 22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

1.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

- « 22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" ».

1.43

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

- « 22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
- 1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- 2) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
 - b) al comma 11-bis:
- 1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

1.44

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024. ».

1.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024. ».

1

1.46

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

« 22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determi-

nato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026." ».

1.47

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. ».

1.48

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato. ».

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato. ».

1.50

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

« 22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso. ».

1.51

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:

22-quater. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-quinquies. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-sexies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

- a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;
- b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

BEVILACQUA, NAVE

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

« 22-quater. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024. ».

1.53

 N_{AVE}

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

« 22-quater. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al presente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC. ».

1.54

NAVE, BEVILACQUA

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

« 22-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, comma 268, della legge 3dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

NAVE

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

« 22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024. ».

1.56

NAVE

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

« 22-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

1.57

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:

22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

1.58

Bevilacqua, Nave

Aggiungere, in fine, il seguente:

« 22-quater. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario plu-

riennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020. ».

1.59

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 22-quater. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025. ».

1.60

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 22-quater. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024. ».

Gelmini, Lombardo

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 22-quater. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2024" e al quarto periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024". ».

1.62

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

- « 22-quater. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "ed euro 1.250.000 per l'anno 2024" ».

1.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1.1.

- 1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
- b) al comma 2, le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.674.243 per l'anno 2024" ».

1.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1.1.

(Proroga termine indennità sindaci)

1. Al comma 20-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

1.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1.1.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

Art. 1-bis.

1-bis.1

Nave

Sopprimere l'articolo.

Art. 1-quater.

1-quater.1

 N_{AVE}

Sostituire le parole: « nove mesi » con le seguenti: « cinque mesi ».

1-quater.2

Nave

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori. ».

1-quater.0.1

Pirro, Nave, Bevilacqua

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

« Art. 1-quinquies.

- 1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";
- b) al comma 2, le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.348.486 per l'anno 2024" ».

1-quater.0.2

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

- 1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 2, le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.674.243 per l'anno 2024" ».

1-*quater*.**0**.**3**

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

- 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori";
 - b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro" ».

1-quater.0.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

- 1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

1-*quater*.0.5

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

- 1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubbli-

cazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

1-*quater***.0.6**

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
- 4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

1-quater.0.7

Bevilacqua, Nave

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

« Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della

legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
- 4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

1-quater.0.8

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

« Art. 1-quinquies.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

Art. 2.

2.1

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025". Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

2.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2027" ».

2.3

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali

che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso».

2.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

2.5

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

2.6

Nave

Sopprimere il comma 4-bis.

2.7 Bevilacqua, Nave

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

« 4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025. ».

2.8

DAMANTE, NAVE, BEVILACQUA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:

"366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

2.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- « 6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024", le parole: "dall'esercizio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2025" e le parole: "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024" ».

2.10

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

- « 6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024", le parole: "dall'esercizio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2025" e le parole: "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024" ».

NAVE

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

- « 6-quinquies. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 6-quinquies, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024", le parole: "dall'esercizio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2025" e le parole: "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024";
- c) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024." ».

2.12

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:

« 6-quinquies. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza ».

2.13

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33,

comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. ».

2.14

Lorefice

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30 per cento delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.15

Lorefice

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che

hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ».

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi". Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera f), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute. ».

2.18

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023 e 2024" ».

2.0.1

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare

o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

- 2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
- 3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato ».

Art. 3.

3.1 Bevilacqua, Nave, Pirro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3.2

Bevilacqua, Nave

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi, ».

3.3

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. ».

3.4

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".

2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200. ».

3.5

Pirro, Nave

Sopprimere il comma 3.

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

- 1) al comma 2-*septies*, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti" sono inserite le seguenti: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica";
- 2) al comma 2-*septies*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) all'articolo 16:

- 1) al comma 1-*sexies*.1., dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti" sono inserite le parole: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica";
- 2) al comma 1-sexies.1., le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". ».

3.7

Croatti, Nave

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.8

NAVE, PIRRO

Sopprimere il comma 7.

 N_{AVE}

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna". ».

3.10

Paita, Musolino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti: "e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190. ».

3.11

NAVE, DAMANTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro." ».

3.12

Nave

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato. ».

3.13

NAVE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

- « 8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:
- *a)* all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";
- *b)* all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole: "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024". ».

3.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "nonché alle società da esse controllate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

- « 12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: "dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023," sono aggiunte le seguenti: "nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024".
- 12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario. ».

3.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

- « 12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
- 12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024" ».

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

- « 12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
- 12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.18

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

- « 12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
- 12.2. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.19

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

- « 12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
- 12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.20

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

- « 12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 5, le parole: "di ottobre, novembre e dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di gennaio, febbraio, marzo 2024" e, all'ultimo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024";
- b) al comma 6, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".
- 12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024. ».

3.21

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

- « 12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

- 12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024" »..

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

- « 1.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
- 12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.23

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici. ».

3.24

NAVE, PIRRO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoli-

che, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024". ».

3.25

NAVE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

3.26

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese". ».

3.27

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024. ».

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare." ».

3.29

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. ».

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " 1° luglio 2024";
- *b)* al comma 5, primo periodo, le parole: "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2024";
- c) al comma 6, le parole: "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". ».

3.31

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024. ».

3.32

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli

stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi" ».

3.33

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

3.34

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021." ».

3.35

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

- « 12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.
- 12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla desi-

gnazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento. ».

3.36

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "esclusi i *pellet*" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

3.37

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato. ».

3.38

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato. ».

3.39

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024." ».

3.40

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

- « 12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024";
- b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024" ».

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
- b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024" ».

3.42

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1" ».

3.43

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" ».

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al terzo periodo, le parole: "di importo inferiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 2.000 euro" ».

3.45

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- b) al comma 534, le parole: "entro il 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2024" ».

3.46

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

- « 12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 9, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";
- b) al comma 10, primo periodo, le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2025" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
- b) al comma 4, primo periodo, le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

3.48

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025" ».

3.49

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi" ».

3.50

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla

cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario ».

3.51

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024 ».

3.52

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi" ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

- « 12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)*, 2-*bis* e 2-*quater*, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- *b*) all'articolo 16, ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" e il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1." ».

3.54

Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

« 12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordi-

naria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1º gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione

12-bis.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo. ».

3.55

Damante, Turco, Nave, Bevilacqua

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

« 12-bis.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo".

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022. ».

3.56

Turco, Nave, Bevilacqua

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

« 12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 ».

3.57

NAVE

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

« 12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla

Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. ».

3.58

Turco, Nave, Bevilacqua

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

- « 12-bis.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
- 12-bis.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";
- b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024". ».

3.59

Nave

Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:

« 12-bis.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025" ».

NAVE, PIRRO

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-bis.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: "18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024". ».

3.61

Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro

Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:

« 12-bis.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione euroopea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. ».

3.62

Nave

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

- « 12-bis.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del

loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare." ».

3.63

Turco, Nave, Bevilacqua

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi. ».

3.64

NAVE

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". ».

3.65

NAVE, PIRRO

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

« 12-bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024". ».

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

« 12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024.In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-octies decies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso. »

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

- « 12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 212, le parole: "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono soppresse;
 - b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;
 - c) al comma 214, la parola "f)," è soppressa.

12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. »

3.68

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

« 12-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro" ».

3.69

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

- « 12-*sexiesdecies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1057-bis, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027";
- b) al comma 1058-ter, le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre

2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027" ».

3.70

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

- « 12-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I criteri di cui ai capoversi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";
- b) al comma 534, le parole: "entro il 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 29 febbraio 2024" ».

3.71

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

- « 12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 203-ter, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- b) al comma 203-quater, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- c) al comma 203-sexies, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" ».

3.72

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

« 12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". ».

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

« 12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

- 1) al comma 1, le parole "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
- 2) al comma 3, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

b) all'articolo 44:

- 1) al comma 1, le parole: "184 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "244 milioni di euro per l'anno 2024".
- 2) al comma 4, le parole: "5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024". ».

3.74

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

- « 12-sexiesdecies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 4, le parole: "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei anni successivi" e le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025";

b) al comma 6:

- 1) al primo periodo, le parole: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025";
- 2) al secondo periodo, le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025". ».

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

« 12-sexiesdecies. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024. ».

3.76

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

- « 12-*sexiesdecies*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 297, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 298, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". ».

3.77

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

« 12-sexiesdecies. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027". ».

3.78

Nave

Al comma 12-septies, sostituire le parole: « La disposizione di cui al comma 3, terzo periodo, » con le seguenti: « Le disposizioni di cui al

comma 3, terzo periodo, e al comma 9 » e le parole: « si applica » con le seguenti: « si applicano ».

3.79

NAVE

Sopprimere il comma 12-undecies.

3.80

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, sostituire le parole: « 2 per cento » con le seguenti: « 5 per cento »;
- b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 »;
- c) al quinto periodo sostituire le parole: « si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024, » con le seguenti: « si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma ».

3.81

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: « 2 per cento » con le seguenti: « 5 per cento ».

Damante, Nave, Bevilacqua

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.83

Turco, Nave

Aggiungere, infine, il seguente:

« 12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. ».

3.84

Turco

Aggiungere, in fine, il seguente:

« 12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato. ».

3.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

3.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. ».

3.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3.1.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025. ».

Art. 3-bis.

3-bis.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. ».

3-bis.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi. ».

3-bis.0.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

- 1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
- 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: "16 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2024".
- 3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024". Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. ».

3-bis.0.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-ter.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del

maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario." ».

3-bis.0.3

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025. ».

3-bis.0.4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. ».

Art. 4.

4.1

GELMINI, LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
- b) al comma 4, sostituire le parole: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » con le seguenti: « anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
- c) al comma 5, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4.2

Pirro, Nave

Sopprimere il comma 3.

4.3

PIRRO, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, dopo le parole: « nazionale aggiornato » e aggiungere le seguenti: « ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e »;
 - b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
- « 3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializza-

zione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)";

- 2) la lettera c) è abrogata;
- 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- "5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato";
- 4) al comma 7, secondo periodo, le parole: "secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza" sono sostituite dalla seguente: "con";
- 5) al comma 7-*bis*, le parole: ", di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b)," sono soppresse;
- 6) al comma 7-quater, le parole: "60 punti" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta punti";
- 7) al comma 7-*sexies*, le parole: "40 punti" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta punti";
- 8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione";
 - b) all'articolo 2:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale":
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e

delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi";

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano";

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti" ».

4.4

PIRRO, NAVE

Sopprimere il comma 6.

NAVE, DAMANTE

Sopprimere il comma 6-bis.

4.6

NAVE

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

« 6-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6-bis, capoverso « 164 », sopprimere il terzo periodo.

4.8

PIRRO, NAVE

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente:

« 6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30

per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ».

4.9

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

« 6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dall'anno 2026 ».

4.10

Fregolent, Sbrollini, Musolino

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

« 6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. 'Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34." ».

4.11

NAVE, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 7;
- b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno

2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4.12

 N_{AVE}

Sopprimere il comma 7.

4.13

PIRRO, NAVE

Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: « degli esiti delle sperimentazioni » aggiungere le seguenti: « da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale. ».

4.14

NAVE

Sopprimere il comma 7-bis.

4.15

Durnwalder, Unterberger

Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: « e delle province autonome ».

PAITA, MUSOLINO

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 ».

4.17

NAVE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-quater, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dal seguente:

"b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate" ».

4.18

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "di lavoro da infermieri", sono aggiunte le seguenti: "o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie" ».

Pirro, Nave

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:

« 8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4.20

PIRRO, NAVE

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

- « 8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: "e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi," e dopo le parole: "140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti: "e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento." ».

4.21

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

« 8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospeda-

liera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.22

PIRRO, NAVE

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

« 8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. ».

4.23

NAVE, DAMANTE

Sopprimere il comma 8-undecies.

4.24

NAVE

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti:

« 8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 590-sexies", comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duedecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024 e si applicano ai procedi-

menti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 590-sexies", comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";
- b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".

8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità. ».

4.25

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

- « 8-duodecies. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
- b) dopo le parole: "destinato ai nati negli anni" sono aggiunte le seguenti: "dal 1948 al 1968 e dal".

8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Pirro, Nave

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente:

« 8-duodecies. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4.27

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- « 8-duodecies. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, dopo le parole: "gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono inserite le seguenti: "nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022";
- b) al terzo periodo, dopo le parole: "settore sanitario 2022" sono inserite le seguenti: "relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022";
- c) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo

agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022" ».

4.28

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025 ».

4.29

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

- « 8-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 688, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";
 - b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

"689-bis. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare

entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica". ».

4.30

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-duodecies. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026. ».

4.31

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-duodecies. All'articolo 3-novies, comma 2, capoverso Art. 62-quater.1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.

1-*ter*. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

- a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
- b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
- c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

- *d*) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;
- e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione". ».

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

- « 8-duodecies. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";
- b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".

8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.33

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-duodecies. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche indivi-

duate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite. ».

4.0.1

Bevilacqua, Nave, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2024" ».

4.0.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Bonus psicologo)

- 1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".
- 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "Fondo Psicologo" aperto alle erogazioni liberali in denaro.
- 4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.

- 5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- 6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- 10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.3

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

- 1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e

Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

- 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "Fondo Psicologo" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- 6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

4.0.4

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

- 1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.
- 2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.
- 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
- 4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

"6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL." ».

4.0.5

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

- 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:
- "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.6

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni

strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
- 3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".
- 4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
- 5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
- 6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
- 7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al

- comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
- 9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.
- 10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi. »

Art. 5.

5.1

Barbara Floridia, Nave

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.2

PIRONDINI, NAVE, BEVILACQUA

Al comma 3, sostituire il capoverso 83-ter con il seguente:

« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/ 2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

5.3

Barbara Floridia, Nave

Al comma 3, capoverso 83-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* al primo periodo, sostituire le parole: « per il solo anno scolastico 2024/2025 » con le seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 »;
- b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Mi-

nistro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, »;

- c) al secondo periodo, sostituire le parole: « per il solo anno scolastico 2024/2025 » con le seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 » e al medesimo periodo, sostituire le parole: « per il medesimo anno scolastico 2024/2025 » con le seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 »;
- d) al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: « 2,5 per cento » con le seguenti: « 5 per cento »;
- *e)* al quinto periodo, sostituire le parole: « Per l'anno scolastico 2024/2025 » con le seguenti: « Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 »:
- f) sostituire il sesto periodo con il seguente: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. ».

5.4

Barbara Floridia, Nave

- Al comma 3, capoverso 83-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali »:
- b) sostituire il quarto periodo con il seguente: « In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. »;
- c) al sesto periodo, sostituire le parole: « 3,6 milioni di euro » con le seguenti: « 8,6 milioni di euro » e le parole: « 7,2 milioni di euro » con le seguenti: « 17,2 milioni di euro ».

5.5

Barbara Floridia, Nave

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: « 2,5 per cento » con le seguenti: « 5 per cento » e al

sesto periodo, sostituire le parole: « 3,6 milioni » con le seguenti: « 7,7 milioni » e sostituire le parole: « 7,2 milioni » con le seguenti: « 15,3 milioni ».

5.6

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: « non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi » con le seguenti: « determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi »;

al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025 »;

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- 3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: « A partire dall'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno scolastico 2025/26 ».
- 3.2. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».
- 3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
- 3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2024 ».

3.5. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026 ».

5.7

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma « 83-ter », apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: « non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi » con le seguenti: « determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi »:

al sesto periodo, sostituire le parole: « la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 » con le seguenti: « la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025 ».

5.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma « 83-ter », apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: « non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei

servizi generali ed amministrativi » con le seguenti: « determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi »;

al sesto periodo, sostituire le parole: « la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 » con le seguenti: « la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025 ».

5.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione ».

5.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- 3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
 - b) il comma 327 è sostituito dal seguente:
- « 327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. ».
- 3.2 All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: « 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni » e le parole: « 36 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.";
- b) al comma 10 la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2025" e la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026".
- 3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

5.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « legge 10 agosto 2023, n. 112 » sono aggiunte le seguenti: « , che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio ».

5.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune ».

5.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3.1 All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

5.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- « 3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: "anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "anno scolastico 2025/2026";
- b) le parole da: "contestualmente, l'opzione economico-sociale" fino alla fine del comma sono soppresse ».

5.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3.1. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026" ».

Bevilacqua, Nave

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.18

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

« 3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

5.19

PIRONDINI, NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

« 3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

'4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024".

3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

3-octies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da: "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026" ».

5.20

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

« 3-sexies. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale. ».

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

« 3-sexies. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo famigliare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-quinquies non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. ».

5.22

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

- « 3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 326, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti: "15 aprile 2026";
- *b)* al comma 327, le parole: "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".

3-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, le parole: "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026". ».

5.23

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

« 3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2024".

3-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026." ».

5.24

Barbara Floridia, Nave

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.25

Nave

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2026" ».

5.26

NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto

2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.27

Nave

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite con: "30 giugno 2024" ».

5.28

Nave

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

- « 3-sexies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
 - b) sopprimere l'ultimo periodo. ».

5.29

NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

- « 3-sexies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli

esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

b) sopprimere l'ultimo periodo. ».

5.30

NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

- « 3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento "Agenda Sud" e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti: "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";
- b) sostituire le parole: "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";
- c) sostituire le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024" ».

5.31

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

- « 3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";
- b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "almeno sei anni" sono sostituite con le seguenti: "almeno tre anni";
- c) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre";
 - d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
- "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici." ».

5.33

Nave

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. Alla lettera *a*) dell'articolo 1-quinques del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria" ».

5.34

Pirondini, Nave, Bevilacqua

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse. ».

BEVILACQUA, NAVE

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia" ».

5.36

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

5.37

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026" ».

5.38

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024" ».

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026" ».

5.40

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: "A partire dall'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2025/2026" ».

5.41

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».

5.42

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi. ».

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

5.44

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024" ».

5.45

Barbara Floridia, Nave

Al comma 3, dopo il capoverso 83-quater, aggiungere i seguenti:

- « 83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche";
 - b) al capoverso 5-quinquies:
- 1) al primo periodo, le parole: ", non inferiore a 900 e non superiore a 1.000," sono soppresse;
 - 2) il secondo periodo è soppresso;
- c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "I risparmi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali risparmi".

83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" ».

Art. 6.

6.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 4, sostituire le parole: « 31 luglio 2024 » *con le seguenti:* « 31 dicembre 2024 ».

6.2

Gelmini, Lombardo

Al comma 4, sostituire le parole: « 31 luglio 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

PIRRO, NAVE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti : "2024, 2025, 2026 e 2027".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accade-

mico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-ter. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024. ».

6.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024. ».

6.7

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. ».

6.9

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione"».

6.10

NAVE

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

« 8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2023/2024".

8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

8.ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-sexies. All'articolo 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso. ».

6.11

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

« 8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2023/2024".

- 8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6," sono soppresse.
- 8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
- 8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
- 8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera 1-*bis*) è abrogata. ».

GELMINI, LOMBARDO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

« 8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-

- legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2023/2024".
- 8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".
- 8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
- 8.3. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
- 8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-sexies. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero 1-bis) è soppresso. ».

NAVE

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

6.14

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e comma 5-bis;
 - b) dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
- « 8-bis.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: " al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 " sono aggiunte le seguenti: " o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione ";
- 8-bis.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile". ».

6.15

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

- « 8.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" sono aggiunte le seguenti: "o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione".
- 8.2. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma

assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile" ».

6.16

Nave

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: « e comma 5-bis ».

6.17

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: « e comma 5-bis ».

6.18

NAVE

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. ».

6.19

NAVE

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

« 8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del tratta-

mento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale." ».

6.20

NAVE

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

« 8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza" sono sostituite dalle seguenti "sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza."

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

6.21

PIRRO, NAVE

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

« 8-sexies. All'articolo 1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fon-

damentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale." ».

6.22

NAVE

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:

« 8-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297" sono aggiunte le seguenti parole: "o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione" ».

6.23

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

« 8-sexies. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica. ».

pedagogrea. ...

6.24

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

« 8-sexies. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel

rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale" ».

6.25

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

« 8-sexies. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale" ».

6.26

CRISANTI

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

« 8-sexies. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

8-septies. Agli oneri derivanti dal comma 8-sexies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Crisanti

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

« 8-sexies. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

- 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.
- 2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
- 3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.
- 4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
- 5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze".
- 2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
- 3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'am-

biente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. »

6.28

Gelmini, Lombardo

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-sexies. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)." »

6.29

Gelmini, Lombardo

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-sexies. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile". »

6.30

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 8-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, dopo le parole "al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" sono aggiunte le seguenti parole "o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione" ».

Art. 7.

7.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

7.2

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024. ».

7.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. ».

7.4

Nave

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- « 5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) dopo le parole: "nonché le proiezioni cinematografiche" sono aggiunte le seguenti: "ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,";
- c) le parole: "1.000 partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 partecipanti";
- d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma." ».

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- « 5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) dopo le parole: "nonché le proiezioni cinematografiche" sono aggiunte le seguenti: "ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,";
- c) le parole: "1.000 partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 partecipanti";
- d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma." ».

7.6

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

« 6-sexies. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "31 dicembre 2023" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Art. 8.

8.1

NAVE

Sopprimere il comma 1.

Turco, Nave

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- « 10-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « ottantuno mesi, » con le seguenti: « centodue mesi ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: « 2.200.000 euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

al comma 3, sostituire le parole: « 2.200.000 euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

8.4

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 2, lettera a), le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a centodue mesi »;

- b) al comma 2, lettera b), le parole: « anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;
 - c) sostituire il comma 3 con il seguente:
- « 3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: « 2.200.000 euro », con le seguenti: « 13.200.000 »;

al comma 3, sostituire le parole: « 2.200.000 euro », con le seguenti: « 13.200.000 » ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

8.6 Nave

Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:

« 3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo mas-

simo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi."

3-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

3-quinquies. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporane-amente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

8.7 Nave

Sopprimere il comma 4.

8.8

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 5, sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.9		
MAGNI	DE CRISTOEARO	CHCCH

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.10

Nave

Al comma 5, sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le parole: « 31 dicembre 2024 ».

8.11

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 5, sostituire le parole « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.12

NAVE, DAMANTE

Sopprimere il comma 5-bis.

8.13

NAVE

Sopprimere il comma 6.

8.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« 6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. ».

8.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. ».

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. ».

8.18

NAVE

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

« 6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

8.19

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

« 6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. ».

8.20

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

« 6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. ».

8.21

SIRONI, NAVE

Sopprimere il comma 9.

8.22

Bevilacqua, Sironi, Nave

Al comma 9, capoverso « 3. », sopprimere il penultimo periodo.

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.24

Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: « le tariffe autostradali » fino alla fine del comma con le seguenti: « il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari auto-stradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

8.25

Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 9, capoverso comma « 3 », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete. ».

8.26

PIRONDINI, NAVE

Al comma 9, capoverso « 3. », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte ».

8.27

PIRONDINI, NAVE

Al comma 9, capoverso « 3. », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte ».

8.28

PIRONDINI, NAVE

Al comma 9, capoverso « 3. », aggiungere, in fine, le seguenti parole « Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. ».

11 20. //.

8.29

Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza. ».

8.30

Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal pre-

sente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete. ».

8.31

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10. ».

8.32

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto. ».

8.33

Basso

Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona. ».

DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

« 9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate" ».

8.35

Nave

Sopprimere il comma 10.

8.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: "30 settembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

8.37

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

« 10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema

portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo" ».

8.38

NAVE

Al comma 10-ter sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le se-guenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.39

NAVE

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

« 10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.

Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo." ».

8.40

NAVE

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

- « 10-quater. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
- *b*) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024" ».

8.41

Nave

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

« 10-quater. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024. ».

8.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

- « 10-quater. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2, primo periodo, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025";
- *b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ».

8.43

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo" ».

8.44

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato

di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. ».

8.45

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

- « 10-quater. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne", l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente:
- "7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026." ».

8.46

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024. ».

8.47

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024. ».

8.48

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2024" ».

8.49

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

« 10-quater. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2024" ».

Art. 9.

9.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- « 4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 238, le parole: "a decorrere dall'anno 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025" ».

9.2

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028" ».

9.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come tranche intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci. ».

9.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: ", entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. ».

9.6

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. ».

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6. ».

9.8

La Marca

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024. »

Art. 10.

10.1

Nave

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2024". ».

Art. 11.

11.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- « 5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
- b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024" ».

11.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo" ».

11.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo" ».

11.4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

11.5

Nave

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

- « 10-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
 - b) all'articolo 12,
- 1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";
- 2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
- c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
- d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".

10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-quinquies e l'adozione dei relativi

regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."

b) all'articolo 4:

- 1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.";
- 2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";
- 3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."
 - c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."

d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";

e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."

10-quinquies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis e 11-quater del presente articolo. ».

11.6

DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.7

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

« 11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione".

b) all'articolo 4:

- 1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica";
- 2) al primo comma, secondo periodo, le parole: "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "tramite posta elettronica certificata";
- 3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti";

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti".

- *d*) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
 - e) all'articolo 12:
- 1) al terzo comma, le parole: "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ultima consiliatura";
- 2) al quarto comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

- f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva":
- g) all'articolo 17, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- *h*) all'articolo 19, quarto comma, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quadriennio";
- *i*) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:
- "g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia" ».

Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

« 11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-ter del presente articolo. ».

11.8

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:

- « 11-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione";

b) all'articolo 4:

- 1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica";
- 2) al primo comma, secondo periodo, le parole: "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "tramite posta elettronica certificata";
- 3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti".

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti".

- *d*) all'articolo 7, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
 - e) all'articolo 12:
- 1) al terzo comma, le parole: "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ultima consiliatura";
- 2) al quarto comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
 - f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva";

- g) all'articolo 17, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- *h*) all'articolo 19, quarto comma, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quadriennio".
- *i*) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia".

11-quinquies. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

11-sexies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo. ».

11.9

Unterberger

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 11-quater. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

11-quinquies. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

11-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 11-quater a 11-decies si applicano anche al personale indicato al comma 11-quater che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

11-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

11-octies. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-novies. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

11-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-quater a 11-novies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026. »

11.10

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

« 11-quater. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024. ».

11.11

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

- « 11-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028";
- c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" ».

11.0.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'anno precedente" ».

Art. 12.

12.1

SIRONI, NAVE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024". ».

12.2

SIRONI, NAVE

Al comma 2, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « 30 mesi ».

12.3

SIRONI, NAVE

Al comma 3 sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti. « nove mesi ».

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione." ».

12.5

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

12.6

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.

1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur

salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.2, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.3. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter." »

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici" ».

12.8

NAVE, DAMANTE

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.9

SIRONI, NAVE

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.10

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

« 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" ».

12.11

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

« 6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024" ».

12.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

« 6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025" ».

Art. 12-bis.

12-bis.1

NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « 30 giugno 2024 ».

Art. 13.

13.1

NAVE

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: « , lettere b) e c), ».

13.2

Trevisi, Naturale, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "è incrementato di 1 milione di euro per l'anno

2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

13.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023", sono aggiunte le seguenti: "e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

13.4

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per

l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.5

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.6

Trevisi, Naturale, Nave

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.7

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.8

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di

euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.9

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.10

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.11

Trevisi, Naturale, Nave

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro

per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.12

Trevisi, Naturale, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

13.13

Patuanelli, Nave, Pirro

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

- « 3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
- 3.2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.
- 3.3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

13.14

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 45 dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- b) al comma 46 dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- c) al comma 47 dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- d) al comma 48 dopo le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024".
- 3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per 1'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.15

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".

3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . ».

13.16

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024" ».

13.17

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

- « 3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale" e le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
- b) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole," ».

13.18

Nave

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3.1. All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, le parole: "nel 2020 e nel 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024" ».

13.19

Fregolent, Paita, Musolino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 – Campagna assicurativa 2023 – Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento ».

13.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".
- 3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".
- 3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 45, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- b) al comma 46, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024".
- 3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- « 3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".
- 3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

NATURALE, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
- « 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";
 - b) sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209." ».

13.25

Patuanelli, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
- « 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023, 2024 e 2025" »;
 - b) sostituire il comma 3-quater con il seguente:
- « 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
- *a)* quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
- b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. ».

13.26

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2024

e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo" ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.27

Fregolent, Musolino

Al comma 3-bis, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » inserire la seguente: « non » e sopprimere le parole: « nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento ».

13.28

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 25.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.29

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) fino a 20.000 euro, zero per cento;

b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.30

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.31

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: « 4 milioni » con le se-guenti: « 10 milioni ».

Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: « 4 milioni » con le seguenti: « 10 milioni ».

13.33

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-novies. Ai fini dell'applicazione del comma 3-octies, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-octies del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

13.34

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-octies. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

- b) al comma 46, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024";
- d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024".

3-novies. Agli oneri di cui al comma 3-octies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.35

PATUANELLI, NAVE

Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:

« 3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

13.37

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.38

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ocites, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.39

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-octies. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.40

PATUANELLI, NAVE

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

« 3-opties. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.41

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

« 3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

13.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

« 3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

13.43

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

« 3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997. ».

13.44

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:

« 3-octies. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decretolegge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". ».

13.45

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

« 3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024" ».

13.46

NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3-septies, aggiungere, infine, il seguente:

« 3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole. ».

...

13.47

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

« 3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024". ».

13.0.1

Patuanelli, Nave, Pirro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 è sostituito con il seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

- 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3-bis, le parole: 'per gli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024';
- *b)* al comma 3-*quater*, alla linea, le parole: 'Limitatamente agli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024'.
- 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
- '986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato'.
- 3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.
- 4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." ».

13.0.2

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

- 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3-bis, le parole: 'per gli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024';
- *b)* al comma 3-quater, alinea, le parole: 'Limitatamente agli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024'.
- 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
- '986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per gradoplato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato'.
- 3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

- 4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." ».

13.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

- 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3-bis, le parole: 'per gli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024';

- *b)* al comma 3-quater, alinea, le parole: 'Limitatamente agli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024'.
- 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
- '986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per gradoplato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per gradoplato'.
- 3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.
- 4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." ».

13.0.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

- 1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
- 2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole. ».

Art. 15.

15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: "A decorrere dal 1 $^\circ$ gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 $^\circ$ gennaio 2025" ».

Art. 16.

16.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. ».

16.0.1

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)

1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve." ».

Art. 17.

17.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-ter. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-quater. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di hotspot, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-quinquies. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-ter presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-sexies. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-ter sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

17.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,

n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024". ».

Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato « Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici » con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 17-bis.

17-bis.0.1

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.1.

(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

Art. 17-ter.

17-ter.0.1

Croatti, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-quater.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. ».

17-ter.0.2

DAMANTE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-quater.

(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

- 1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

17-ter.0.3

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-quater.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

- 1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105".
- 2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "possono essere stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite". ».

17-ter.0.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 17-quater.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

- 1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105".
- 2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "possono essere stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite". ».

Art. 18.

18.1

GELMINI, LOMBARDO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere i commi 1 e 2;
- b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto-legge. ».

18.3

GELMINI, LOMBARDO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- « 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4:
- 1) al primo periodo, le parole: "dell'associazione Assoprevidenza Associazione italiana per la previdenza complementare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- 2) al secondo periodo, le parole: "All'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Al predetto Organismo";
- 3) al terzo periodo, le parole: "All'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "All'Organismo";
 - b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.";
- c) al comma 5, le parole: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Per il funzionamento dell'Organismo";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività."

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

18.4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera d):

all'alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente: » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

dopo il capoverso comma « 5-bis », aggiungere il seguente:

« 5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare. ».

18.5

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, pos-

sono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ».

18.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026. ».

18.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore,

alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

- 4.2 L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
- 4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

18.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

- « 4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
- 4.2. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
- 4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si

provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

18.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

- « 4.1. Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "al 31 dicembre 2023," sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024," e le parole: "stipulati entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro il 31 dicembre 2023".
- 4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

18.10

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende,

che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ».

18.11

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- « 4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024";
 - b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi." ».

18.12

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

18.14

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

18.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL – e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 – Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa. ».

Nave

Al comma 4-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in soprannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-bis.

4-octies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-sexies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. ».

Mazzella, Turco, Nave, Pirro

Al comma 4-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

- « 4-sexies. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
 - b) il comma 1-bis è abrogato;
- c) al comma 2, le parole: "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
- d) al comma 3, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024";
- 4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
- a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;
- *b)* quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 4-octies. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.":
- b) al quinto periodo, dopo le parole: "al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea," sono inserite le seguenti: "dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo." ».

Mazzella, Pirro, Nave

Al comma 4-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 4-sexies. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

4-septies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.

4-octies. Agli oneri derivanti dai commi 4-sexies e 4-septies pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.19

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« 4-sexies. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "il beneficio di due mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

4-septies. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" ».

18.20

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

« 4-sexies. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

18.21

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

« 4-sexies. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-septies. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-bis sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. ».

18.22

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

- « 4-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";
- b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

18.23

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

« 4-sexies. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024". Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

18.24

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

« 4-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024" ».

18.25

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

« 4-sexies. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuato dal biennio 2022-2023. ».

18.26

Pirro, Nave

Al comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

- « 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;
- b) al comma 307 le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di

assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto. ».

18.27

PIRRO, NAVE

Al comma 4-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

« 4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medicolegali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto. ».

18.28

NAVE

Al comma 4-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

« 4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contribu-

tiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età` anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità` soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024" ».

18.29

Pirro, Nave

Al comma 4-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

- « 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";
- b) al comma 307 le parole: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024" ».

18.30

Mazzella, Pirro, Nave

Al comma 4-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. ».

18.31

GELMINI, LOMBARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

- « 4-*sexies*. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*ter* è aggiunto il seguente:
- "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori

di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande". ».

18.0.1

Lorefice, Damante, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.".

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.0.2

DAMANTE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane – 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.0.3

Damante, Nave, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.0.4

Maiorino, Nave, Bevilacqua, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

- 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;";
 - b) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente articolo 54-bis:

"54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.
- 2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
- 3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
- 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi

- 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
- 5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
- 6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.
- 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.
- 8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: '3 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '15 per cento'." ».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 997

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.0.6 (testo 2)LOTITO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al consiglio regionale, funzioni e attività amministrative ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. – Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato al 2 novembre 2023, sono stati presentati 16 emendamenti, già distribuiti ai Gruppi e pubblicati in allegato al resoconto.

Chiede ai senatori che hanno presentato emendamenti se intendano illustrarli. Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'illustrazione da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) aggiunge la firma all'emendamento 3.3 e lo illustra ricordando che, secondo le indicazioni emerse durante le audizioni, la proposta amplia la platea dei candidati, previsti in

numero multiplo per le diverse funzioni giudiziarie, in relazione ai collegi. Ricorda quindi come il disegno di legge intervenga su un tema – quello dell'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati – che è stato a più riprese esaminato ed analizzato da parte del Parlamento, da ultimo con la riforma Cartabia dl 2022. Peraltro, le disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2022, dirette ad attenuare il peso delle correnti nell'elezione dei componenti cosiddetti togati nel Consiglio superiore della magistratura, non hanno dato i risultati sperati: il nuovo Consiglio insediatosi nel 2023, infatti, è tuttora espressione delle correnti e gli esiti delle elezioni erano ampiamente prevedibili e noti.

Al fin di rafforzare l'indirizzo già espresso dalle Camere di attenuare il fenomeno correntizio, il disegno di legge propone il metodo del sorteggio temperato, che non impedisce alle correnti di individuare i candidati ma ne bilancia il ruolo attraverso l'inserimento di elementi di casualità. Per questa ragione sono da respingere le critiche di compatibilità costituzionale del provvedimento che, anzi, ha il merito di ridimensionare le distorsioni legate al peso delle diverse correnti ed al ruolo che – ai fini dell'elezione della componente togata – ha per ciascun magistrato uno specifico *cursus honorum* all'interno di tali associazioni.

Il senatore SCARPINATO (M5S) illustra nel complesso tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al provvedimento, diretti prevalentemente a sopprimere l'articolato di una proposta che mina alla base gli equilibri tra poteri disegnati dai padri costituenti e che mette a repentaglio lo stesso concetto di autonomia della magistratura. Infatti, pur trattandosi di una proposta di legge ordinaria quella che regola l'elezione del Consiglio superiore della magistratura è una legge che ha sostanza costituzionale, e quella in esame è permeata dal presupposto – non razionalmente verificabile - che il pluralismo associativo abbia ricadute sull'esercizio della funzione giurisdizionale e non solo di confronto interno alla magistratura come invece è. La relazione illustrativa del disegno di legge, infatti fa, non casualmente, riferimento ad una serie di luoghi comuni riguardanti il correntismo, ascrivendo al legittimo diritto di associarsi dei magistrati e alla ricchezza del loro pluralismo culturale di essere la causa di quello che viene definitivo l'uso ad orologeria della giustizia contro la politica, nonché di un condizionamento nei confronti dell'attribuzione degli incarichi direttivi. Tale presupposto è radicalmente falso, come sottolineato anche nel corso delle audizioni da parte di magistrati e studiosi che del Consiglio superiore della magistratura hanno fatto parte. Sulla base dei numeri dei magistrati, infatti, è matematicamente impossibile che le correnti possano alterare gli esiti in relazione all'attribuzione di incarichi direttivi; sotto il profilo organizzativo, poi, è impossibile che le correnti possano pilotare i processi in quanto essi sono assegnati secondo criteri automatici, sono decisi collegialmente e sono soggetti agli ordinari strumenti di impugnazione. A ciò si aggiunga che i giudici per l'udienza preliminare, che sono organi monocratici pur avendo poteri penetranti, non sono selezionati dal Consiglio superiore della magistratura in quanto non sono oggetto di incarichi direttivi, e pertanto non sarebbe possibile condizionarne in alcun modo l'operato. Limitare l'elettorato passivo per i magistrati crea dunque un pericoloso vulnus ai loro diritti costituzionali. Le preoccupazioni relative alla influenza delle correnti nella determinazione di una giustizia ad orologeria è vieppiù infondata con riferimento alla magistratura requirente. Infatti, dopo la cosiddetta riforma Castelli-Mastella, l'unico titolare dell'azione penale è il procuratore capo: è assurdo pensare che 140 procuratori capo possano utilizzare i loro poteri per un uso strumentale dell'esercizio dell'azione penale. Quella portata avanti dai sostenitori del sorteggio temperato è dunque una riforma adottata sulla base di un mero pregiudizio che non esplicita le ragioni sottese al progetto: non è serio che il Parlamento eserciti il proprio compito di legislatore in assenza di presupposti razionali e dimostrabili, tanto più quando si incide sugli equilibri costituzionali e sul ruolo della magistratura all'interno del sistema democratico. Questo attacco al pluralismo associativo, confuso volutamente con il correntismo, richiama alla memoria l'istituzione dei tribunali speciali e lo scioglimento dell'Associazione Nazionale dei Magistrati nel 1925, Associazione che poté non casualmente ricostituirsi solo con la Costituzione repubblicana. Portando al paradosso il ragionamento sotteso al disegno di legge, peraltro, occorrerebbe prevedere il sorteggio temperato anche per l'elezione dei parlamentari al fine di contrastare la partitocrazia che di quel sistema ha rappresentato la patologia, nonché i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura che sono selezionati direttamente dai partiti politici, e che, questi sì, giocano e hanno sempre giocato un ruolo nella selezione dei vertici e degli incarichi direttivi, agendo come cinghia di trasmissione tra partiti politici e magistratura, privilegiando spesso magistrati che hanno agito secondo il principio del quieta non movere. La proposta in atto, pertanto, rappresenta una pura ritorsione ideologica contro il pluralismo culturale della magistratura in quanto, le vere ricadute sulla funzione giudiziaria sono quelle di coloro, anche tra i magistrati, che agiscono omettendo. Nel disegno complessivo della riforma dell'ordinamento proposta da questa maggioranza, pertanto, il provvedimento in esame si inserisce come un altro tassello di natura ideologica finalizzato, nella sostanza, alla subordinazione dei magistrati al potere politico.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ne sottolinea la natura eminentemente soppressiva, in quanto non ritiene emendabile un disegno di legge che presenta forti profili di incostituzionalità. Anche il presupposto più volte ribadito dal presentatore di voler superare il problema del correntismo è stato in più occasioni smentito dal presentatore medesimo, il quale ben si rende conto della difficoltà di una tale impresa anche attraverso l'applicazione di un meccanismo di sorteggio temperato nella elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura che, più che risolvere il problema, ne crea di ben più seri. Infatti, senza voler ripetere

le criticità più volte ricordate, il sorteggio non offre nessuna garanzia circa le capacità e le attitudini necessarie per i magistrati chiamati a far parte dell'organo di autogoverno della magistratura che, come è noto, non ha soltanto la funzione di stabilire come distribuire gli incarichi direttivi. Il sorteggio, peraltro, è l'affermazione di uno stigma di inadeguatezza dei magistrati che non sarebbero capaci di scegliere i loro rappresentanti, finalizzato ad indebolirne l'autorevolezza di fronte all'opinione pubblica e rendere sempre più fragile e meno autonomo uno dei tre poteri che di uno Stato è la misura di un regime più o meno democratico. L'ulteriore problema è quello di uno svilimento delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura ridotto a soggetto meramente burocratico che non è quello dell'autogoverno di un potere indipendente quale quello disegnato dai padri costituenti. L'intento del disegno di legge, dunque, che si inserisce perfettamente in una strategia più generale di riforma radicale della forma di governo, è quello di un riequilibrio tra magistratura e politica a favore di quest'ultima. Peraltro, il potere politico è spesso molto critico non solo nei confronti dell'azione penale esercitata dai pubblici ministeri, ma anche nei riguardi dei magistrati giudicanti quando emettono sentenze non gradite. In queste occasioni torna sempre il tema della riforma della giustizia in cui ben si inquadra il progetto di separazione delle carriere, finalizzato non solo a ridurre il supposto eccessivo potere dei pubblici ministeri, ma a ridurre progressivamente l'autonomia della magistratura. A non voler poi parlare dell'attuale composizione dei membri laici del Consiglio i quali hanno il compito prevalente di facilitare la politica governativa in materia di giustizia. Quello che preoccupa e inquieta è pertanto il disegno complessivo proposto dalla maggioranza di Governo di cui questo provvedimento rappresenta un elemento che ben si combina con la proposta di riforma costituzionale che, nel disegnare un premierato unico nel panorama dei paesi democratici, delegittima tutti gli altri poteri senza la previsione di specifici sistemi di pesi e contrappesi che caratterizzano i sistemi liberali.

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il relatore SISLER (FdI) rappresenta la necessità di un approfondimento di alcuni aspetti segnalati e la necessità di un'intesa con il Governo.

A nome del Governo, il sottosegretario DELMASTRO DELLE VE-DOVE assicura che si farà interprete di tutti gli approfondimenti necessari d'intesa con il relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 154

Art. 01.

01.1

SCARPINATO, PATUANELLI, LOPREIATO, BILOTTI

All'articolo premettere il seguente:

« Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"4-bis. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni i soggetti di cui al comma 4, presentano la propria candidatura, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, alla quale deve essere allegata una dichiarazione resa dall'interessato, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature confluiscono in un elenco pubblicato con cadenza giornaliera sul sito *internet* della Camera dei deputati.

4-ter. Al fine di assicurare il rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, deve appartenere al genere meno rappresentato almeno il quaranta per cento dei candidati presenti nell'elenco. Nelle ipotesi in cui la soglia di cui al periodo precedente non sia raggiunta è disposta una riapertura del termine per la presentazione delle candidature dei soli soggetti appartenenti al genere sottorappresentato per un periodo pari a settantadue ore.

4-quater. L'elenco definitivo delle candidature presentate è pubblicato sui siti *internet* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4-qiunquies. Entro i successivi dieci giorni il Presidente della Camera, di intesa con il Presidente del Senato, procede all'estrazione a sorte dall'elenco di cui al comma 4-bis dei nominativi di cinquanta candidati, i quali sono inseriti in un ulteriore elenco con l'indicazione di un numero progressivo seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei candidati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'e-

strazione. Si procede ad un ulteriore estrazione a sorte, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati, qualora il numero residuale, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sia inferiore a quaranta unità. L'elenco dei candidati estratti a sorte è pubblicato sui siti *internet* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4-sexies. Il Parlamento vota i componenti da eleggere tra i candidati estratti a sorte dall'elenco di cui al comma 4-quinquies.

4-septies. Le modalità operative delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nei siti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica." ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati e del Parlamento ».

Art. 1.

1.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sopprimere l'articolo.

1.2 Scarpinato, Lopreiato, Bilotti Sopprimere l'articolo.

1.3 Potenti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esse si svolgono in un unico giorno scelto d'intesa dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento." ».

A	4	~
A	rt.	4

2.1 Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sopprimere l'articolo.
2.2
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sopprimere l'articolo.
Art. 3.
3.1 Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini Sopprimere l'articolo.
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

3.3 PAROLI, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: « dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trenta-

sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. » con le seguenti: « dei nominativi di trenta magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi venti costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dieci l'elenco dei supplenti; dei nominativi di settantaquattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi cinquanta costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti ventiquattro l'elenco dei supplenti; dei nominativi di cento novantasei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi centotrenta costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sessantasei l'elenco dei supplenti. ».

3.4 POTENTI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis. » sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Dell'elenco dei magistrati sorteggiati è data immediata pubblicazione sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura. Ogni magistrato estratto a sorte, in ragione di comprovati gravi motivi, può comunicare entro 48 ore dalla pubblicazione dell'avvenuta estrazione la propria indisponibilità alla commissione centrale ».

3.5 Potenti

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

 $\ll d\text{-}bis)$ all'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura costituisce una Commissione centrale elettorale individuando i componenti attraverso sorteggio, trai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, cinque magistrati effettivi e da quattro supplenti escludendo quelli che abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento. presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano." ».

Art. 4.

4.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Ricorsi)

1. I ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore e devono pervenire nella segreteria di questo, anche per mezzo di posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore iscrive la trattazione all'ordine del giorno della prima convocazione utile e delibera senza ritardo sui ricorsi con decisione inappellabile che notifica entro quarantotto ore al ricorrente." ».
Art. 5.
5.1 Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini Sopprimere l'articolo.
5.2 Scarpinato, Lopreiato, Bilotti Sopprimere l'articolo.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza della Presidente CRAXI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONE DI SINDACATI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

136^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconferibilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova governance economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport. Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge « proroga termini » n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede.

Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure.

Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogista è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II « scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano », dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di « educatore professionale socio-pedagogico » con quella esistente sin dal 1998 di « educatore professionale socio-sanitario ».

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

- (29) MIRABELLI e altri. Misure per la rigenerazione urbana
- (761) GASPARRI e PAROLI. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (863) OCCHIUTO e altri. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (903) DREOSTO. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (911) Elena SIRONI e altri. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socioeconomico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un « saldo zero » di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (smart grids) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifuso formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in « Investimento 6 » della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore LOREFICE (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il PRESIDENTE relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi;

considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17);

rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023;

valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4^a Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
 - i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;

rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un « saldo zero » di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (smart grids) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in « Investimento 6 » della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

206^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, dando seguito all'illustrazione del disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che con riferimento all'articolo 1, in relazione ai commi 2, 3 e 4, il Governo dovrebbe chiarire in quali termini si applichi a undici anni di distanza la proroga della possibilità di assumere prevista originariamente per il 2013 o per il 2016 nel caso del comma 4.

A tale proposito, segnala che le istruzioni metodologiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2024-2026 avrebbero consentito alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai *budget* assunzionali, limitatamente però a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai *budget*

assunzionali riguardanti le annualità precedenti. In tale senso la norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ad economie.

Analoghe considerazioni devono essere riferite anche alla proroga disposta dal comma 5.

In merito al comma 9, lettere *b*) e *c*), il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle procedure contabili attraverso le quali risorse che, sembrerebbero già affluite al bilancio dello Stato, almeno per gli anni trascorsi 2022-2023, per effetto delle disposizioni di copertura di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, possano essere reimpiegate in deroga al principio di annualità del bilancio.

In relazione ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, dell'articolo 2, osserva che le disposizioni recate dai predetti commi potrebbero determinare l'incremento della capacità di spesa degli enti interessati: appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in merito al comma 2, il Governo dovrebbe chiarire se la proroga dei termini per presentare istanze di liquidazione del debito incida sull'ammontare dei debiti da porre a carico del Commissario governativo per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, rispetto ai debiti originariamente stimati, e se tale eventuale incremento dei debiti possa essere finanziato a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente, nonché se ne possa derivare una diversa modulazione temporale dei pagamenti a carico della gestione commissariale rispetto a quella precedentemente prevista, con conseguenti effetti negativi, per taluni degli esercizi considerati, in termini di indebitamento netto o di fabbisogno.

Con riferimento al comma 12-ter, il Governo dovrebbe assicurare che, per gli anni d'imposta considerati, non risultino scontati sui saldi di finanza pubblica effetti di maggiori entrate tributarie che potranno non verificarsi, per effetto del venir meno della non cumulabilità tra l'agevolazione fiscale e altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

In relazione ai commi 12-octies e 12-novies, rileva che la suddetta autorizzazione di spesa, utilizzata come copertura per 45 milioni di euro, è destinata alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale e che tale disposizione è stata adottata in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2 del PNRR. Appare opportuno, quindi, che il Governo chiarisca se le risorse residue dopo la riduzione disposta siano sufficienti a realizzare la finalità prevista dalla norma della legge di bilancio 2023.

Per quanto concerne l'articolo 4, in merito al comma 8, appare necessario che il Governo chiarisca se la disposizione incide su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora previsto la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per po-

terne fruire. In quest'ultimo caso, trattandosi di contributi da erogare nel 2024 si dovrebbe indicare quali siano le risorse da destinare a tale finalità per il medesimo anno 2024 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, analogamente a quanto previsto in relazione agli anni 2021 e 2022 dalla norma originaria e sempre che ciò non pregiudichi altri interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse o, in mancanza, si dovrebbe provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria.

Per quanto attiene ai commi 5-bis e 5-ter, il Governo dovrebbe chiarire se la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni, con le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, possa comunque riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi erogati a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività.

Con riferimento al comma 8-decies, posto che si tratta di normativa di attuazione del regolamento (UE) 2016/429, il Governo dovrebbe chiarire se la posticipazione del termine possa determinare l'apertura di procedure di infrazione e conseguenti sanzioni.

In merito all'articolo 5 non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 6, comma 2, prevede che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, possano essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti della proroga rispetto ai saldi tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il 2024.

Relativamente all'articolo 7, comma 4, considerato che la norma autorizza la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato ivi previsto e per i rimborsi delle spese spettanti ai relativi componenti, considerato che alla precedente proroga relativa al 2023 erano stati ascritti oneri pari a 150.000 euro, occorre acquisire elementi volti a supportare la sostenibilità della riduzione delle risorse prevista.

Considerato che l'articolo 8, comma 1, prevede che gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento inerente agli interventi per l'aeroporto di Firenze, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, possano essere svolti entro il 31 dicembre 2024, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti della proroga in esame rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica e, in particolare, per quanto riguarda il saldo del fabbisogno.

Per quanto concerne i commi 2 e 3 del medesimo articolo, appare necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dello stesso Fondo, considerato che lo stanziamento previsto per l'anno 2024 risulterebbe significativamente ridotto (quasi dell'80 per cento) per effetto della norma in esame.

Circa il comma 3-bis, andrebbero forniti chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari a carico dei bilanci degli enti proprietari per la mancata compensazione della riduzione del 70 per cento dell'indennità per usura strade.

Relativamente al comma 6, che differisce il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 e introducono la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024, andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della deroga in esame con la normativa europea, al fine di escludere l'apertura di procedure di infrazione in sede europea.

Riguardo al comma 8, per ciò che concerne le modifiche alla misura percentuale (dal 9 per cento al 12,5 per cento) e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, a decorrere dall'anno 2024, andrebbero fornite rassicurazioni circa la sostenibilità di tale percentuale a carico delle risorse assegnate ad ANAS Spa e destinate alla realizzazione degli interventi previsti.

In riferimento al comma 10-ter, osserva che dal 23 dicembre 2023 per effetto del decreto legislativo n. 184 del 2023, risulta obbligatorio per le macchine agricole l'assicurazione per la responsabilità civile, a prescindere dalla idoneità del veicolo alla circolazione. Atteso che la presente disposizione posticipa fino al 30 giugno 2024 l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'obbligo assicurativo alla responsabilità civile e considerato che il premio assicurativo in esame risulta comprensivo dell'imposta provinciale, del contributo al Servizio sanitario nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada, andrebbe chiarito se tale posticipo determini una perdita di gettito nelle predette componenti fiscali rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, con effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Non si hanno osservazioni sull'articolo 9.

In merito all'articolo 10, comma 1-bis, relativo ai contratti di apprendistato dell'Agenzia Industrie Difesa, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il differimento comporta il sostenimento di nuovi e maggiori oneri, diversamente da quanto assicurato dalla relazione tecnica per il 2024 e il 2025. Pur considerando che l'autorizzazione appare configurata come limite massimo di spesa, andrebbe prodotta una relazione tecnica aggiornata recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri correlati all'esigenza di assicurare la proroga dei 48 contratti di apprendistato. Quanto ai profili di copertura dei nuovi e maggiori oneri, posto che a tal fine provvede alla compensazione dei maggiori oneri attesi per le citate annualità a valere degli accantonamenti

riferibili al dicastero della difesa nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente previsti in bilancio, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere su tali stanziamenti.

Con riferimento, all'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, riguardanti la durata del tirocinio nella magistratura, per i profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, evidenzia il mancato allineamento tra la durata dell'onere risultante dalla disposizione e dalla relazione tecnica, limitata al solo quadriennio 2026-2029, e quella della relativa copertura finanziaria, prevista a carattere permanente e a decorrere dal 2026. Inoltre, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità esistenti a carico degli stanziamenti per il triennio 2024/2026 e a decorrere.

In relazione all'articolo 12, comma 1, riguardante l'emergenza nello stabilimento Stoppani, al fine di valutare la sostenibilità della proroga con le risorse a ciò finalizzate, anche alla luce dell'integrazione del finanziamento operata il 22 dicembre 2023, andrebbero forniti i dati e gli elementi circa gli interventi ancora da realizzare.

In merito all'articolo 12, comma 6-quinquies, recante proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone, pur se ai componenti del Nucleo di Ricerca e Valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si osserva che per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione è stata autorizzata dal comma 838 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Atteso che la norma in esame proroga l'operatività del Nucleo fino al 30 settembre 2024, senza provvedere al rifinanziamento previsto al citato comma 838, andrebbe chiarito con quali risorse saranno finanziate le attività del Nucleo per l'anno 2024.

Con riferimento all'articolo 13, comma 1, concernente la liquidità delle aziende agricole, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto.

Con riguardo, all'articolo 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, recanti l'esenzioni ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari, premesso che l'esenzione totale o parziale prevista dei redditi agrari dall'imponibile determina un sicuro onere aggiuntivo per gli anni di imposta 2024 e 2025, che si traduce in una perdita di gettito attesa sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti dati integrativi relativi alla tipologia di redditi assunta a parametro con riferimento all'anno 2022, nonché relativamente alle classi di reddito imponibile, così da consentire una puntuale ricostruzione della congruità della perdita di gettito attesa nelle annualità del quadriennio.

In relazione, all'articolo 13, commi 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, relativi al Programma Nazionale triennale della pesca ed acquacoltura 2022-2024, per quanto riguarda la proroga a tutto il 2024 delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023, andrebbe chiarito se tale proroga possa determinare effetti finanziari differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 14, recante la proroga del termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, rileva che la stessa non fornisce delucidazioni circa la sussistenza di disponibilità per il funzionamento dell'Agenzia, limitandosi a dichiarare che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, andrebbe chiarito se le risorse previste per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia, a valere sulle somme previste alla voce « spese generali » compresa nel quadro economico di ciascun progetto, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 285 del 2000, siano idonee a finanziare l'operatività dell'Agenzia.

Con riguardo all'articolo 14, comma 2-ter, relativo al lavoro sportivo, premesso che alla disposizione ora oggetto di proroga non vennero specificamente ascritti effetti nella relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in rilievo, segnala che alla complessiva riforma del regime previdenziale per i lavoratori del settore sportivo erano stati ascritti effetti positivi (con entrate contributive al netto degli effetti fiscali maggiori delle uscite a titolo di prestazioni), per cui il potenziamento (in termini di maggiore tempo per esercitare l'opzione da parte delle figure professionali ivi indicate) della facoltà di scelta – con conseguente aumento della possibilità di opzioni a favore del mantenimento del precedente regime previdenziale – potrebbe determinare effetti finanziari negativi, sia pur estremamente contenuti in quanto probabilmente riguardanti soltanto i soggetti entranti in questi mesi nei settori considerati.

Con riferimento ai commi 2-quater e 2-quinquies del medesimo articolo, per i profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-quater configura un onere per l'anno 2024 per il quale andrebbe fornita una relazione tecnica recante l'illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la stima. Quanto ai profili di copertura, posto che ai sensi del comma 2-quinquies si provvede mediante il riversamento al bilancio dello Stato di un importo equivalente posto a carico del Fondo istituito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle società sportive professionistiche al fine di riconoscere un contributo a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle risorse disponibili a tale titolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché riguardo alla devoluzione di quota parte delle citate risorse su cui non sia ancora intervenuto il relativo riparto, nonché rassicurazioni circa la sostenibilità delle finalità previste per il Fondo dalla normativa vigente a valere sulle residue risorse.

In merito all'articolo 17-bis, recante disposizioni relative agli eventi sismici dell'Area Etnea, nel prendere atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere sulle risorse stesse.

Con riferimento all'articolo 17-ter, riguardante la proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura, presenti sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, possano essere utilizzate senza pregiudicare le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

In relazione all'articolo 18, recante proroga di termini in materie di competenza del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai commi aggiuntivi da 4-ter a 4-quinquies, atteso che le disponibilità utilizzabili per l'intervento in esame restano le medesime inizialmente disposte e trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 7 milioni di euro, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità ancora esistenti. Per i profili di copertura, correttamente finalizzati alla competenza economica e alla cassa e limitati al 2024, essendo già esaurito l'effetto sul saldo netto da finanziare con il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato, si segnala che il fondo allo scopo utilizzato è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere è corrente.

Alla luce dei rilievi sopra evidenziati in relazione al provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame, con cui si intende fornito riscontro alle richieste di chiarimento della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è già a disposizione dei senatori della Commissione.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) formula quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità a finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) giudica inaccettabili le modalità di esame del decreto-legge in titolo che, per l'ennesima volta, riducono al minimo i tempi a disposizione del Senato in seconda lettura, rendendo in sostanza questo ramo del Parlamento un mero passacarte. Pertanto, per

ragioni di merito oltreché per il contenuto del provvedimento, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, il PRESI-DENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo testé reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata, nel presupposto che non siano apportate modifiche in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che:

viene confermato che, in caso di eventuale integrazione dell'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, si farà fronte nel limite delle risorse previste all'articolo 11;

viene confermato che agli esigui oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulla proposta di parere appena formulata.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

207^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(866-A) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, atteso che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, sulla proposta 2.0.2 occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché valutare l'idoneità della copertura.

In relazione all'emendamento 3.0.1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle misure ivi previste ai fini dell'applicabilità del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sul testo, su cui non vi sono osservazioni.

In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.2, in quanto tra l'altro prevede oneri di personale per la cui quantificazione, ai fini della dimostrazione della congruità delle risorse indicate a copertura, è necessaria la redazione di apposita relazione tecnica. Inoltre, la copertura individuata è inidonea in quanto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non sussistono sufficienti disponibilità da destinare all'attuazione del provvedimento essendo le risorse già finalizzate a provvedimenti prioritari per il Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1, dal momento che alcuni interventi individuati nella proposta determinano nuovi e maggiori oneri per lo Stato immediatamente quantificabili, per cui non appare idoneo il rinvio alla fattispecie di cui all'articolo 17, comma 2, legge n. 196 del 2009.

Segnala, inoltre, che il parere è altresì contrario sugli emendamenti, non segnalati dal relatore, 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103 e 1.104, perché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né quantificabili e privi di copertura.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103, 1.104, 2.0.2 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice MENNUNI (FdI) chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento all'esame.

La sottosegretaria SAVINO ricorda che il 23 gennaio è stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento.

Evidenzia che sono al momento in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero di merito in relazione a necessari approfondimenti sul testo del provvedimento.

Si impegna a fornire a breve gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10, viene rappresentato che la possibilità di indennizzo in favore del concessionario, di cui al comma 2, a differenza della previsione recata dal comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento alla eventualità di « significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio » (come tali, pertanto, giammai imputabili a condotte del concessionario) idonei a concretare la fattispecie codicistica della eccessiva onerosità contrattuale sopravvenuta. Dunque l'ipotesi presa in considerazione null'altro fa che ricondursi ad un noto istituto giuridico di portata generale. Premesso ciò, peraltro, appare del tutto condivisibile la proposta di sostituire le parole « provvedimenti normativi » con le parole, sostanzialmente equivalenti ma più chiare, « provvedimenti legislativi »;

in relazione all'articolo 13, viene confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che analoghi registri sono già da essa tenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 20, viene condivisa l'opportunità che il regolamento di cui parla la norma venga trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Pertanto, si preannuncia che il Governo provvederà a modificare in tal senso la disposizione, in occasione della approvazione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alla disciplina della responsabilità erariale connessa all'adozione dei provvedimenti di variazione, si rileva che il tema è all'attenzione del Governo che procederà a un mirato approfondimento;

in relazione all'articolo 22, viene confermato che le azioni ivi previste possono essere poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 23, comma 3, viene confermata l'attenzione da parte del Governo sulla tematica;

in relazione all'articolo 25, viene ritenuto assolutamente condivisibile che tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del decreto delegato in esame possano essere destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 10, comma 2, le parole: « provvedimenti normativi » siano sostituite dalle seguenti: « provvedimenti legislativi »;
- all'articolo 20, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:
 « 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,
 n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato. ».

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo di riconsiderare l'esclusione della configurabilità della responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave;
- con riferimento all'articolo 23, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative;
- in relazione all'articolo 25, valuti il Governo la possibilità di destinare tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) informa che il disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati unicamente all'articolo 27, aggiornando la decorrenza dall'anno 2024 degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e la relativa decorrenza della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-DENTE avverte che sul testo sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni 1^a e 5^a e che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, nuovi emendamenti potranno essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE in considerazione della portata dell'unica modifica apportata preso l'altro ramo del Parlamento, propone alla Commissione di rinunziare alla fissazione del termine per presentare emendamenti e passare quindi al mandato al relatore.

Conviene la Commissione.

Si passa dunque al mandato al relatore.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice TAJANI (PD-IDP) e contraria del senatore TURCO (M5S), a nome delle rispettive parti politiche, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce il mandato al relatore Orsomarso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 674-B, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, nel testo approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00007) GASPARRI e LOTITO – sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 15)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) presenta un nuovo testo della risoluzione, che tiene conto delle audizioni e dell'andamento del dibattito.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il testo presentato dal senatore Lotito che consente di individuare alcune linee di intervento a suo parere molto efficaci.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul testo.

Si passa alla votazione.

Interviene la senatrice TAJANI (PD-IDP), che annuncia il voto contrario della propria parte politica, anche in considerazione della pregressa esperienza come amministratrice che ha gestito in prima persona la tematica. Giudica, infatti, condivisibile il proposito di istituire una piattaforma nazionale per la riscossione dell'imposta e di prevedere che gli operatori digitali possano svolgere il ruolo di collettore della stessa, tuttavia esprime forti perplessità sul fatto che i comuni di piccole e medie

dimensioni possano dotarsi di un sistema di riscossione a proprie spese. Inoltre, in merito alla destinazione degli introiti, rileva l'estrema difficoltà di definire con precisione il relativo vincolo, in quanto molti investimenti possono interessare contestualmente sia cittadini residenti sia i turisti. Prevedere poi strumenti a carattere sanzionatorio sembra eccessivamente punitivo per i Comuni, che spesso si trovano, anche nei casi più virtuosi, a utilizzare quegli introiti per finalità altre a causa delle difficoltà di bilancio causate dai mancati trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale. La stessa previsione di un termine di sei mesi prima che la delibera comunale che modifica l'entità dell'imposta entri in vigore sembra un vincolo troppo stringente che non tiene conto delle realtà delle amministrazioni locali. Peraltro una simile scelta andrebbe affrontata nelle sedi opportune, nel rispetto del rapporto tra organismi centrali e periferici dello Stato.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) rileva che il termine di sei mesi si rende necessario a causa della sempre più frequente tendenza dei Comuni di approvare i bilanci oltre il 31 dicembre di ogni anno, così da poter modificare anche l'entità dell'imposta di soggiorno nel corso della stagione più propriamente turistica, mettendo in difficoltà gli operatori del settore che magari hanno invece contratti già firmati.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea che spesso anche lo Stato non rispetta i termini nei confronti degli enti locali.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) precisa inoltre che il dispositivo della risoluzione prevede che la piattaforma verrà istituita a livello nazionale e che i singoli Comuni dovranno pagare solo per l'adesione e non certo per la strutturazione della stessa.

Elenca poi a titolo di esempio alcuni Comuni, come Ugento, Rimini e Bologna, tra gli altri, che, nel corso del 2021, hanno utilizzato gli introiti della imposta di soggiorno per altre spese: coprire ammanchi di bilancio o interessi passivi e sostenere progetti per il rispetto dei diritti umani degli immigrati. Ritiene dunque indispensabile definire meglio il vincolo di destinazione in proposito.

Infine, evidenzia la necessità che si regolamenti l'esperienza della città di Roma, per la quale, secondo la disciplina vigente, è stato introdotto un « contributo di soggiorno » senza vincoli di destinazione e non una « imposta di soggiorno ».

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) comprende la necessità di procedere a una semplificazione della materia, tuttavia rileva una contraddizione tra la volontà di disciplinare questioni di competenza degli enti locali e la generale predisposizione del Governo a favorire la loro autonomia.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) interviene chiarendo che l'iniziativa ha una doppia finalità, ridurre l'evasione, con la predisposi-

zione di una piattaforma digitale nazionale e la piena operatività del Codice unico nazionale, e promuovere la semplificazione delle procedure, senza toccare in alcun modo il federalismo municipale, tanto che i singoli Comuni turistici, come definiti dalla legge, potranno continuare a decidere, per esempio, se introdurre delle esenzioni oppure no.

Il senatore CROATTI (M5S) interviene incidentalmente ritenendo ingeneroso il riferimento del Presidente alla città di Rimini, tenuto conto che per una città di circa 150.000 abitanti è impossibile pensare che 6,5 milioni di pernottamenti all'anno non abbiano un impatto su tutti gli aspetti della vita del Comune e dei suoi residenti.

Il senatore TURCO (M5S) annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle, in quanto giudica eccessiva la previsione di un regime sanzionatorio per un vincolo di destinazione che non potrà essere definito con precisione e non comprende come i Comuni si potranno dotare di un sistema di riscossione digitale a proprie spese. Inoltre, quanto ai criteri elencati al punto 1 della risoluzione, riterrebbe necessario aggiungere anche quello della equità rispetto alla redditualità dei soggetti. Sottolinea poi, con una valutazione politica generale, la contraddittorietà tra la previsione di una imposta progressiva nel settore turistico e la politica fiscale portata avanti negli anni da alcuni partiti di maggioranza a favore della flat tax. Infine, chiede provocatoriamente se, alla luce del disegno di legge sull'autonomia differenziata, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, le singole Regioni potranno prevedere anche un'imposta turistica di ingresso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la risoluzione *Doc.* XXIV, n. 15, pubblicata in allegato, posta ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Lotito e la Commissione per il lavoro svolto, che permette di offrire al Governo suggerimenti per una modifica alla disciplina dell'imposta di soggiorno nel senso della semplificazione e della riduzione del fenomeno dell'evasione.

La seduta termina alle ore 10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00007 (Doc. XXIV, n. 15)

La 6^a Commissione,

premesso che:

l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come « località turistica » o « città d'arte » o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;

con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988; l'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;

l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

con l'introduzione del comma 1-bis del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita

l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente nel Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;

dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a raggiungere diverse centinaia di città;

la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica.

Considerato inoltre che:

tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;

nel luglio 2023 il sindaco di Roma Capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per hotel, case vacanza e bed&breakfast. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per country house e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli hotel a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel web, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere il Paese europeo dove è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale; a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte; la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti:

secondo le previsioni di « Demoskopika », in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025.

Considerato ancora che:

la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità tra i regolamenti comunali;

la norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città:

la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno secondo i seguenti principi e criteri:

- 1) definizione ed omogeneizzazione del dettato normativo, creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, quantificando l'imposta in importi decisi dai singoli comuni proporzionalmente progressivi alla tariffa applicata per il pernottamento, nei limiti già previsti dall'attuale legge nazionale; stabilendo inoltre che l'entrata in vigore di qualsiasi modifica dell'importo possa decorrere non prima di 6 mesi successivamente alla delibera comunale e assegnando agli enti locali l'individuazione di esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;
- 2) prevedere che i Comuni si dotino di un sistema di riscossione digitale, diretto ed indipendente dalle strutture ricettive, le quali saranno fornite di tali sistemi a spese del Comune di appartenenza e potranno così svolgere un ruolo di mero controllo; prevedere che le attività ricettive che non riescono ad ottemperare a questo ruolo per mancanze strutturali, come ad esempio le locazioni brevi non imprenditoriali, potranno avvalersi dell'intermediazione dei portali di prenotazione;
- 3) definire con maggiore incisività, anche con strumenti a carattere sanzionatorio, il vincolo di destinazione previsto dalla legge, per le spese effettuate dai comuni con le risorse assegnate con il gettito ripartito, prevedendo che gli introiti siano dedicati dai Comuni, ad investimenti sul settore turistico, anche attraverso il coinvolgimento delle categorie, e che la spesa sia rendicontata annualmente ad organi pubblici preposti;

4) emanare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati. Il regolamento quadro dovrebbe applicarsi anche al contributo di soggiorno dovuto nella città di Roma Capitale [articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78].

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), nel quale dichiara di aver tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla senatrice Versace nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere appena illustrata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere, ritenendo condivisibili

le osservazioni in essa recate. Tiene tuttavia a precisare che il giudizio favorevole non si estende invece al complesso del provvedimento, che investe aspetti ulteriori rispetto a quelli che competono alla 7^a Commissione, che saranno vagliati dalla commissione di merito.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i propri suggerimenti, dichiara il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

(1010) Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 12 articoli e reca l'istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». Il provvedimento, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad assicurare il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana. È prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del premio « Maestro dell'arte della cucina italiana », conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore si sofferma sulla composizione del comitato di selezione delle candidature, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, è stabilito che il comitato sia presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e ne facciano parte anche rappresentanti di altri ministeri, fra cui quello dell'istruzione e del merito (oltre a quelli, di agricoltura e sovranità alimentare, imprese e *made in Italy*).

Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO dichiara di concordare con la proposta del presidente relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del presidente relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1 e 3.2 della senatrice Versace.

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Non è invece ancora giunto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Dopo che il senatore PIRONDINI (M5S) ha dato per illustrato l'ordine del giorno n. 1 a sua firma, la senatrice VERSACE (Misto-Az-RE) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di un intervento normativo finalizzato a delimitare in modo puntuale i compiti e le funzioni spettanti al pedagogista, con particolare riferimento alle attività in ambito sanitario, riservate ad altre figure professionali. Analogo intervento normativo è peraltro a suo avviso auspicabile con riferimento alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e, a tal fine, richiama l'emendamento 3.2, a sua firma.

L'emendamento 1.2, nonché i restanti emendamenti presentati agli articoli 3, 4 e 11 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE, in considerazione della circostanza che i lavori dell'Aula riprenderanno alle ore 15, propone di anticipare al termine della presente seduta plenaria la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocata per le ore 15.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che nell'ambito degli interventi di completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 occorre tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità;
- b) valuti altresì, in tale ottica e per ragioni di uniformità, l'opportunità dell'utilizzo, ovunque ricorra il riferimento alle « Olimpiadi » della formula « Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina ».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente MARTI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza del Presidente FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) osserva che le audizioni effettuate dalla Commissione hanno portato alla luce numerose criticità sull'insieme degli interventi previsti per i giochi Milano-Cortina 2026, la più eclatante delle quali consiste nella scelta di destinare ben tre miliardi di euro alle opere stradali e soltanto 400 milioni per quelle di mobilità sostenibile.

Ciò si pone in contrasto con le indicazioni formulate dal Comitato olimpico internazionale (che raccomanda la costruzione di strutture sostenibili con un limitato impatto sul territorio), trascurando altresì le problematicità rappresentate dagli amministratori locali (ad esempio, dall'audizione del sindaco di Bergamo è emerso che non verrà realizzato il tratto di ferrovia – di soli 6 chilometri – per collegare l'aeroporto di Orio al Serio alla stazione ferroviaria della città, mentre il sindaco di Lecco ha posto ripetutamente l'accento sull'insostenibilità del traffico automobilistico).

La gravità della situazione appare ancora maggiore considerando che per realizzare un'efficace rete di mobilità sostenibile si poteva disporre di un ampio lasso di tempo (ben sei anni, compresi tra il 2020 e il 2026). Per contro, il Governo sembra voler ignorare il problema, nonostante l'inquinamento della pianura padana abbia ormai raggiunti livelli critici e nonostante le conclamate problematiche che affliggono i trasporti ferroviari (nelle due settimane in cui si svolgeranno i giochi l'azienda Trenord dovrà infatti sottrarre vagoni alla disponibilità dei trasporti dedicati agli studenti). L'oratrice rimarca inoltre i ritardi nella realizzazione delle opere e il rischio che ciò danneggi l'immagine del Paese.

Conclude osservando che, accanto all'individuazione di Anas S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi, ben poteva essere configurato un analogo ruolo in capo al gruppo FS per l'implementazione dei progetti di mobilità sostenibile.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1027, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in materia di proroga di termini normativi, ed iscritto all'ordine del giorno in sede consultiva per il parere alla Commissione affari costituzionali, il PRESI-DENTE rende noto che nella seduta di questa mattina la Commissione affari costituzionali, sulla base dell'andamento dei lavori e alla luce del calendario dell'Assemblea, ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore. In ragione di ciò, appare non più necessaria l'emissione del prescritto parere alla suddetta Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 948, recante modifiche alla legge quadro sulle aree protette.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(17-B) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Discussione e approvazione)

La relatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato in prima lettura, è stato modificato dalla Camera dei deputati per quanto concerne gli articoli 10 e 11. Dopo aver ricordato che il provvedimento intende riconoscere un particolare ruolo all'agricoltore, anche in relazione alle nuove sfide del Green new deal, riferisce che presso l'altro ramo del Parlamento sono stati modificate le parti del provvedimento relative alla decorrenza degli oneri, pari a 20.000 euro, riguardanti il premio al merito denominato « De agri cultura », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Puntualizza al riguardo che nel testo licenziato dal Senato era autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, mentre l'articolo 10, come modificato dalla Camera, riferisce tale onere al 2024. Conseguentemente è modificato anche l'articolo 11, sulla copertura finanziaria, per far fronte alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti, ricordando che, in base all'articolo 104 del Regolamento, per l'esame in terza lettura si discute e delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La Commissione conviene di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto, a nome del suo Gruppo, prende la parola la senatrice NATURALE (M5S), ricordando l'impegno profuso dal suo schieramento durante l'esame in prima lettura. Tiene tuttavia a precisare che avrebbe auspicato miglioramenti presso la Camera dei deputati, mentre invece il provvedimento risulta svuotato sul piano delle risorse, pur avendo mantenuto l'idea che l'agricoltore debba essere consapevole del proprio ruolo quale custode dell'ambiente. Dichiara perciò l'astensione del suo Gruppo, in quanto il testo ha disatteso le aspettative.

Il PRESIDENTE rammenta che il Gruppo del Movimento 5 Stelle in prima lettura aveva dichiarato un voto favorevole, ad eccezione dell'articolo 4. Domanda dunque se l'astensione dichiarata dalla senatrice Naturale riguardi solo l'articolo 10 o anche l'articolo 11 e il provvedimento nel suo complesso.

La senatrice NATURALE (M5S) si riserva di intervenire anche in dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) fa notare che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non modifica l'impostazione a suo tempo approvata dal Senato e che le risorse, pari a 20.000 euro, non sono state ridotte. Le modifiche apportate in seconda lettura hanno avuto la finalità di adeguare la decorrenza della copertura a partire dal 2024.

Ricorda peraltro che il testo assume un valore maggiore considerata l'attenzione del Governo nei confronti degli agricoltori e rimarca l'esigenza di tutelare la figura dell'agricoltore che custodisce l'ambiente. Nel richiamare a sua volta la condivisione raggiunta in Commissione durante la discussione in prima lettura, si augura che anche ora si proceda in modo concorde.

Il presidente DE CARLO (FdI) rimarca che, come sottolineato dal senatore Bergesio, le ragioni della terza lettura risiedono esclusivamente nell'adeguamento della copertura, considerato che a fine 2023 non si è riusciti ad approvare in via definitiva il testo presso la Camera dato l'elevato numero di provvedimenti da licenziare.

Fa notare peraltro che il disegno di legge in esame consente di cambiare la filosofia prevalente in base alla quale l'agricoltore era percepito come un inquinatore, in favore di un approccio positivo che assegna all'agricoltore anche la funzione di custode del territorio, riabilitandone così il ruolo, in modo più efficace anche a livello comunicativo. Evidenzia del resto che gli agricoltori italiani hanno già compreso che la produzione deve essere orientata alla sostenibilità.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) conferma la ricostruzione fornita dal senatore Bergesio e dal Presidente, rammentando che in prima lettura erano stati approvati anche emendamenti del Movimento 5 Stelle, dando così un importante segnale di concordanza. Si augura dunque che le precisazioni rese portino a un ripensamento del voto finale, a testimonianza del proficuo lavoro compiuto dalla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato anche l'articolo 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice NATURALE (*M5S*), pur prendendo atto delle precisazioni fornite, ribadisce che nel passaggio in seconda lettura vi erano aspettative di miglioramento, imperniate sulla possibilità di fornire ulteriori indirizzi all'agricoltore. Permane invece nel testo un'impronta generica, basata solo sulla consapevolezza, per l'agricoltore, di custodire l'ambiente. Nel riconoscere comunque il valore della ricorrenza di cui all'articolo 6, si rammarica per la mancata occasione di dare maggiore concretezza alle azioni previste dal testo, che a questo punto rischia di diventare superfluo. Dichiara dunque il voto di astensione.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) conferma il voto favorevole del proprio Gruppo già espresso in prima lettura, ritenendo che il provvedimento abbia comunque una sua valenza, seppur non risolutiva. Occorre infatti, a suo giudizio, raggiungere una condivisione di intenti sulle funzioni dell'agricoltore, che è un alleato dell'ambiente tanto più che è il primo a subire gli effetti dei cambiamenti climatici. Sottolinea comunque che tutte le azioni di custodia del territorio non possono ricadere sull'agricoltore, ma va salvaguardato il principio di fondo. Ciò non toglie, conclude, che possano essere implementate ulteriori misure.

La senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) dichiara il voto di astensione della propria parte politica, affermando che si sovraccarica di responsabilità la figura dell'agricoltore, cui vengono attribuiti dei compiti che a suo avviso spetterebbero allo Stato. Avrebbe inoltre ritenuto necessario arricchire la definizione di « agricoltore custode », su cui il confronto è stato ampio durante la prima lettura, considerato che c'è una parte del settore agricolo che non rispetta del tutto l'ambiente. Ritiene conclusivamente che il comparto andrebbe sostenuto in altro modo.

La Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il testo 2 dell'emendamento 01.4, pubblicato in allegato, e che la 4ª Commissione ha reso parere sugli emendamenti.

Riferisce altresì che, all'esito di una interlocuzione informale con il Governo, vi sono possibili convergenze tra le proposte emendative presentate dai diversi schieramenti. Prefigura dunque la possibilità di iniziare le votazioni non appena giungeranno i pareri sulle proposte emendative, attualmente in istruttoria, a cui si aggiungerà un ulteriore emendamento, presumibilmente del Relatore, su questioni contingenti legate all'amministrazione straordinaria. Nella seduta di domani, prosegue, si potrà valutare come organizzare i lavori e fissare un eventuale termine di presentazione dei subemendamenti alla preannunciata proposta del Relatore, qualora giunga entro la settimana in corso.

Manifesta tuttavia dubbi sulla effettiva conclusione dell'esame entro martedì prossimo, fermo restando che occorre tener conto dei tempi complessivi di conversione anche rispetto al lavoro che sarà svolto dalla Camera dei deputati.

Rispondendo anche ad un quesito del senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), ricorda che il decreto-legge n. 4 del 2024 va convertito in legge entro il 18 marzo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

(al testo del decreto-legge)

Art. 01.

01.4 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Basso

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

- 1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.
- 2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
- *a)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei

sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

168^a Seduta

Presidenza del Presidente ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) ricapitola brevemente la genesi del provvedimento in esame, risalente alla proposta di delega legislativa elaborata dal Governo nella scorsa legislatura.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, nonostante i presupposti largamente condivisi, risulta deludente sotto molti aspetti, a partire dall'incertezza riguardo le risorse, pure necessarie allo scopo di corrispondere ad aspettative da molto tempo presenti nella società civile. In particolare, le disposizioni per l'aumento dell'indennità di accompagnamento riguardano una platea di beneficiari estremamente ridotta, benché la questione sia oggetto di un'attività di comunicazione pubblica massiccia, ma nella sostanza fuorviante. Lo schema di decreto legislativo non prevede inoltre misure volte ad agevolare l'assunzione di badanti, malgrado le disposizioni in materia della delega. In generale, risulta evidente la sottovalutazione del Governo rispetto alla questione della non autosufficienza,

in ragione della mancanza di misure volte a una destinazione mirata di risorse.

Il sistema nazionale di assistenza agli anziani risulta poi essere di fatto affidato alle amministrazioni comunali, in assenza del necessario collegamento con le aziende sanitarie locali, e non sono fornite risposte rispetto alla questione della carenza di personale per le attività assistenziali.

In sostanza, il provvedimento risulta in particolar modo funzionale a esigenze di propaganda del Governo.

È peraltro da riconoscere quale aspetto positivo la previsione della valutazione multidimensionale unificata, specialmente ai fini della semplificazione.

Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore sull'atto del Governo in esame, si riserva di replicare puntualmente ai rilievi della senatrice Zambito, con particolare riguardo alla questione delle risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) dà conto inizialmente delle finalità fondamentali del disegno di legge in esame e quindi degli obiettivi economici e occupazionali, di cui al comma 2 dell'articolo 1, connessi alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini.

L'articolo 2 istituisce il cammino « La via dell'Occidente », costituito dagli insediamenti benedettini presenti in particolare nelle regioni meridionali, volto tra l'altro a sostenere il progresso socio-economico dei territori.

A fini di valorizzazione del patrimonio culturale l'articolo 4 dispone l'individuazione di un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. A tale scopo il Ministero della cultura è chiamato a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che la proposta di regolamento in esame, finalizzata a rendere l'UE più attraente per i la-

voratori provenienti da paesi terzi e per favorire la mobilità dei talenti al suo interno, si inquadra nell'« Anno europeo delle competenze ».

Il Capo I della proposta enuncia l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

L'articolo 5 istituisce la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, mentre l'articolo 6 reca norme per il trattamento dei dati personali.

Le disposizioni di cui al Capo III individuano le autorità responsabili della *governance* del bacino di talenti dell'UE.

L'articolo 11 stabilisce norme per la registrazione e l'accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

L'articolo 12 definisce norme specifiche per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel contesto di un partenariato volto ad attirare talenti.

L'articolo 13 stabilisce norme per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE.

I successivi articoli 14 e 15 riguardano le professioni caratterizzate da carenza di personale. Per sostenere gli Stati membri partecipanti nell'affrontare le carenze di forza lavoro attuali e future, nell'Allegato al regolamento è definito un elenco di professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE.

L'articolo 16 riguarda il funzionamento della piattaforma informatica, mentre l'articolo 17 dispone in merito all'assistenza successiva alla selezione

L'articolo 18 reca disposizioni volte a garantire un'efficace protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.

Allo scopo di agevolare e accelerare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e soggiornanti all'estero, l'articolo 19 introduce la possibilità per gli Stati membri partecipanti di introdurre procedure di immigrazione accelerate, nonché la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Il Capo VI contiene norme in materia di monitoraggio, relazioni, esercizio della delega, adozione di atti di esecuzione ed entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) rileva lo scopo principale della proposta di direttiva in esame, consistente nella codificazione della materia

della direttiva 2004/37/CE, al fine di riunire in un unico testo normativo disposizioni che hanno subito modifiche e integrazioni nel tempo, apportando solo le necessarie revisioni formali.

Ricorda quindi i principi che hanno orientato la produzione normativa dell'Unione europea riguardo alla protezione dei lavoratori da sostanze cancerogene, mutagene e tossiche.

Rammenta inoltre i contenuti fondamentali della direttiva 2004/37/CE e, infine, dà conto dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva in esame.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) rammenta il contributo offerto dai rappresentanti del personale del Corpo dei vigili del fuoco alla definizione della legislazione dell'Unione europea, incentrato sulla questione dell'esposizione a sostanze cancerogene quali l'amianto in contesti di calamità naturali, caratterizzati dalla diffusione nell'ambiente di tali agenti. Ricorda quindi la questione tuttora aperta della mancanza di adeguata assicurazione obbligatoria a tutela di categorie professionali particolarmente esposte, in quanto impegnate nelle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente SILVESTRO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Sabino Cassese

Dopo l'intervento introduttivo del PRESIDENTE, il professor CAS-SESE espone le proprie argomentazioni in merito alla materia oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) e i deputati DE LUCA (PD-IDP) e STEFANAZZI (PD-IDP) rivolgono alcuni quesiti all'audito.

Il professor CASSESE risponde alle domande a lui rivolte.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 21 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza della Presidente Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,50

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente GUERINI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alessandro CANELLI, sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Enrica ALIFANO (M5S), la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Alessandro CANELLI, sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI, e Andrea FERRI, responsabile dell'area finanza locale di ANCI, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti. Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI*, e Andrea FERRI, *responsabile dell'area finanza locale di ANCI*, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 21 febbraio 2024

Comitato VIII Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 21 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 14.35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi (Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, presidente, introduce l'audizione.

Teo LUZI, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SE-MENZATO, *presidente*, e le deputate Laura RAVETTO (*LEGA*), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (*FDI*) e Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*).

Teo LUZI, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.